



BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale n. 11 del 30 Gennaio 2015

Linee guida per lo smaltimento degli animali morti

Vendita e Informazioni

**UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6**

Bura: Tel. **0862/363264 - 363206**
Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online: Tel. 0862/363264 - 363217 - 363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della **L.R. n. 51 del 9.12.2010** il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Anno XLVI

REPUBBLICA ITALIANA

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, sono pubblicate per estratto contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE

SERVIZIO SANITA' VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE

DETERMINAZIONE 31.12.2014, n. DG21/167

Applicazione nella Regione Abruzzo del Regolamento (CE) n. 1069/2009 recante: "norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano". Approvazione Linee Guida sulle procedure per lo smaltimento degli animali morti incluso il regolamento di attuazione per la realizzazione di cimiteri per animali d'affezione, sulle procedure di gestione degli animali in difficoltà e sulle procedure di smaltimento delle carcasse di animali selvatici. 4

 PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

 DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE
 SERVIZIO SANITA' VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE

DETERMINAZIONE 31.12.2014, n. DG21/167
Applicazione nella Regione Abruzzo del Regolamento (CE) n. 1069/2009 recante: "norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano". Approvazione Linee Guida sulle procedure per lo smaltimento degli animali morti incluso il regolamento di attuazione per la realizzazione di cimiteri per animali d'affezione, sulle procedure di gestione degli animali in difficoltà e sulle procedure di smaltimento delle carcasse di animali selvatici.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO Il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000;

VISTA la nota del Ministro della Sanità n. 600.81244751263 del 5 febbraio 2001;

VISTO il Decreto Ministeriale 29.09.2000 così come modificato dal D.M. 16.10. 2003

VISTO il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 "Testo Unico delle Leggi Sanitarie"

VISTO il D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria";

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del Servizio sanitario nazionale";

VISTA la Legge Regionale 14 agosto 1981, n. 33 "Organizzazione e funzionamento dei Servizi veterinari nelle Unità Locali Socio-Sanitarie";

VISTA la Legge 5 agosto 1981, n. 503 "Ratifica della Convenzione per lo conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, Berna 19 settembre 1979";

VISTA la Legge 14 agosto 1991, n. 281 " Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo "

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 " Norme per lo protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio "

VISTA la Legge Regionale del 18 dicembre 2013 n. 47 "Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali d'affezione"

VISTA la L. della Regione Abruzzo del 7 maggio 2007 n. 9 "cimiteri per animali d'affezione"

VISTO il D.M. 7 gennaio 2000 "Sistema nazionale di Sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme"

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 40 del 27.09.2000 "Morte degli animali, smaltimento delle spoglie e degli organi specifici a rischio ";

VISTO il Regolamento CE n. 999/2001 e s.m.i. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento/CE 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento CE n. 1774/2002;

VISTO Il Regolamento CE n. 142/2011 della Commissione recante disposizioni di applicazione del Regolamento CE n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del consiglio;

VISTO il Decreto Legislativo del 01/10/2012 n° 186 recante: "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento

(CE) n. 1774/2002, e per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 e della direttiva 97/78/CE per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari in frontiera.

VISTO l' Accordo n° 20/CU dei 07/02/2013 tra il Governo, le Regioni, le province autonome e le Autonomie Locali recante: "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n.1069/2009 del Parlamento e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002;

VISTA La Legge Regionale n. 46 del 23 Dicembre 2014 "Disposizione per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'attuazione della Direttiva 2011/24/UE, della Direttiva 2011/62/UE, nonché per l'applicazione del Regolamento (UE) 717/2013, del Reg. (CE) 1069/2009, del Reg. (CE) 852/2004, del Reg. (UE) 234/2011, del Reg. (UE) 1169/2011, del Reg. 609/2013, del Reg. (CE) 2023/2006 e del Reg. (CE) 282/2008. Disposizioni per l'attuazione della normativa europea sugli aiuti di Stato in materia culturale."

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003 "Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy";

VISTO il D.M. 16 ottobre 2003 "Misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 28 gennaio 2004, n. 10 "Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente";

VISTO il D.M. del 7 aprile 2006, Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di

allevamento, di cui all' art. 38 del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152;

CONSIDERATO che il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modifiche, ha conferito alle Regioni e Province Autonome tutte le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato;

CONSIDERATO che la Giunta Regionale d'Abruzzo, con Deliberazione n. 950 del 21 agosto 2006, ha individuato le procedure di presentazione, da parte degli interessati, delle istanze di riconoscimento degli stabilimenti stabilendo altresì che le spese relative all'esecuzione degli accertamenti tecnici connessi con la procedura di riconoscimento siano a carico dei richiedenti;

RITENUTO di uniformare alla stessa procedura già in essere per i riconoscimenti disciplinati dalla D.G.R. n 950/2006, anche le procedure di presentazione delle istanze di riconoscimento degli stabilimenti che ricadono nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009;

CONSIDERATO che per "zone isolate" il Regolamento CE 1069/2009 intende le zone dove la popolazione animale è scarsa e gli impianti di smaltimento talmente distanti che le disposizioni necessarie per la raccolta ed il trasporto dei prodotti di O.A. sarebbero eccessivamente onerose rispetto allo smaltimento in loco;

CONSIDERATO anche che il rilevante sviluppo sul territorio della Regione Abruzzo dei Parchi nazionali e delle aree protette nonché l'estensione del tratto costiero, ha reso indispensabile dover regolamentare sia l'eliminazione dei corpi di animali selvatici terrestri o marini rinvenuti morti al di fuori dei propri ambienti naturali di vita, sia l'eliminazione dei corpi degli animali da compagnia morti e rinvenuti morti in particolare negli ambienti urbani;

CONSIDERATO che il sotterramento è il metodo di eliminazione in loco da preferire qualora ricorrano le condizioni geologiche ed ambientali idonee;

RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa nonché la legittimità del presente provvedimento;

VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" e le sue successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

per le ragioni e le finalità espresse in narrativa

1. **di recepire** l' Accordo n° 20/CU dei 07/02/2013 tra il Governo, le Regioni, le province autonome e le Autonomie Locali recante: "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n.1069/2009 del Parlamento e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 e di approvare le procedure per il riconoscimento/registrazione di stabilimenti o utenti ai sensi del Regolamento CE 1069/2009 riportate nell'Allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di approvare** le Linee Guida concernenti le modalità di smaltimento degli animali

morti, incluso il regolamento di attuazione per la realizzazione di cimiteri per animali d'affezione, come da allegato "B", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. **di approvare** le Linee Guida sulla modalità di gestione degli animali selvatici terrestri e acquatici in difficoltà e smaltimento delle carcasse come da Allegato "C", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. **di stabilire** che per effetto delle misure sopra descritte gli allegati alla delibera 111/2005 sono privi di efficacia a partire dalla data odierna;
5. **di trasmettere** copia della presente Determinazione ai Direttori Generali ed ai Direttori del Dipartimento di Prevenzione delle AA.SS.LL. regionali;
6. **di trasmettere** copia della presente determinazione al Direttore Regionale della Dipartimento per la Salute ed il Welfare, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7.
7. **di pubblicare** la presente determinazione sul B.U.R.A.;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Giuseppe Bucciarelli

Seguono allegati

ALLEGATO "A"PROCEDURE RELATIVE AL RICONOSCIMENTO /REGISTRAZIONE DEGLI STABILIMENTI
SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE AI SENSI DEL REG.1069/2009

Il Regolamento 1069/2009/CE reca le norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale). L'approccio di questa fonte normativa è quello di implementare ed aumentare l'attenzione, in maniera quasi complementare ad analoghe norme riguardanti la sicurezza alimentare e dei mangimi, sui principi di tracciabilità, sul controllo dei processi tramite l'analisi del rischio e sull'organizzazione dei controlli ufficiali.

Contemporaneamente, la Direttiva Europea 2006/123/CE (Direttiva *Bolkestein*), recepita dal D. Lgs. 59/2010 ed applicata in Regione Abruzzo con la LR 59/2010 del 22 dicembre 2010, ha profondamente innovato la disciplina per l'esercizio delle attività economiche, delle attività di commercio, quelle di somministrazione ed le autorizzazioni di polizia di competenza dei comuni, perseguendo l'obiettivo primario di rimozione dei vincoli ed obblighi che frenano lo sviluppo delle attività economiche. Il decreto, a tal fine, ha previsto la semplificazione amministrativa delle procedure relative all'avvio delle attività economiche e produttive, efficace in tutte le regioni in forza della clausola di cedevolezza, stabilita dall'art. 84 della stessa Direttiva.

Anche l'Accordo n° 20/CU dei 07/02/2013 tra il Governo, le Regioni, le province autonome e le Autonomie Locali recante: "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n.1069/2009 del Parlamento e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 rappresenta uno strumento basilare per la disciplina degli operatori del settore.

Tali disposizioni sono state successivamente attraversate ed integrate dalla Legge 122/2010, che ha riformulato l'art. 19 della legge 241/90, con l'introduzione nel nostro ordinamento dell'istituto della SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) ulteriormente specificate nella NIAS.

Alla luce delle nuove misure previste nei Regolamenti 1069/2009/CE e 142/2011/CE è necessario aggiornare le pertinenti procedure, i flussi informativi, le modalità di presentazione e i contenuti della notifica, nonché le modalità di presentazione delle istanze di riconoscimento e di rilascio dell'atto di riconoscimento.

A titolo di esempio, tra le novità introdotte vi è quella relativa alla registrazione riguardanti alcune tipologie di imprese operanti nel settore dei SOA, per cui si ritiene utile uniformare le procedure inerenti i diversi settori della Medicina Veterinaria e della Sicurezza Alimentare.

Alcune definizioni

Operatore: si intende il titolare o la persona fisica che, per nome e per conto di una impresa nel settore dei sottoprodotti di origine animale, si rechi presso l'Ente legittimato per effettuare le notifiche e eventuali ulteriori richieste.

N.I.As.: Notifica di Inizio Attività sanitaria effettuata presso un Ente legittimato.

Autorità competenti: Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche del Dipartimento di Prevenzione preposto della ASL territorialmente competente alla tenuta degli elenchi registrati; Servizio di Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare delle Giunta Regionale d'Abruzzo per la tenuta elenchi riconosciuti.



S.U.A.P.: Sportello Unico per le Attività Produttive

REGISTRAZIONE DELLE IMPRESE

L'elemento di novità introdotto dall'art.23 del Reg. CE 1069/2009 è la possibilità di registrazione di talune imprese connesse con i SOA.

A seguito della presentazione della notifica, non è, di per sé, prevista l'emissione di un provvedimento da parte della autorità competente, ma solo una presa d'atto delle informazioni ricevute e contestuale rilascio all'utenza dell'avvenuta registrazione attraverso il SUAP.

Procedure:

1. Gli Operatori notificano all'ASL (per il tramite dello Sportello Unico per le Attività Produttive di seguito denominato SUAP o altro ente legittimato) ogni impianto (e relativa attività) posto sotto il proprio controllo secondo le modalità di seguito riportate tramite applicativo di BDR-SIVRA. La dichiarazione presentata dovrà includere, obbligatoriamente, tutte le informazioni richieste conformemente al **modulo 1 tipo C**.

Qualora il SUAP risultasse inattivo, l'Operatore provvede a notificare alla ASL competente per territorio la notifica di inizio attività sanitaria N.I.A.s. (comprensiva delle informazioni e documentazione sopra indicata per il tramite del Comune di riferimento (preferibilmente abilitato a trasmettere alla ASL la notifica tramite BDR-SIVRA oppure attraverso ente o organismo formalmente legittimato -CCIA ecc.);

Qualora pervengano richieste direttamente alla ASL, la stessa per agevolare l'Operatore può raccogliere la notifica, trasmettendone copia al SUAP e/o al Comune (DPR 160/2010).

In ogni caso anche in attesa di una esatta evoluzione dei sistemi informativi e quindi delle relative procedure si deve privilegiare lo strumento della PEC.

2. Il Servizio Veterinario di Igiene degli allevamenti e P.Z. della ASL è individuato quale struttura preposta alla verifica della rispondenza della documentazione pervenuta secondo quanto indicato nel presente provvedimento e pertanto, è il soggetto deputato a ricevere, per il tramite dei S.U.A.P., le notifiche dalle imprese e procedere alla registrazione delle stesse, tramite l'applicativo BDR-SIVRA (ed informando quindi il Servizio di Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare Regionale).

3. Nei casi di registrazioni a cui deve essere assegnato il codice Sintesi, sarà cura della Regione -Servizio di Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare provvedere ed acquisire, sul sistema SINTESI del Ministero della Salute, il codice di registrazione. Con una nota di presa d'atto ne rende noti gli estremi al SUAP ed alla ASL, aggiornando contestualmente BDR-SIVRA.

4. Gli Operatori che, a seguito della presentazione della N.I.As., dichiarano di rispettare i requisiti generali e specifici richiesti dalla normativa vigente, vengono registrati dalla A.S.L. La verifica di detti requisiti è effettuata nell'ambito delle attività di vigilanza e ispezione degli organi di controllo secondo le periodicità e con le procedure individuate nella programmazione annuale.

Appare inoltre evidente che le notifiche riguardanti le variazioni di titolarità, di produzione o la chiusura debbano seguire lo stesso iter procedurale, essendo ormai presente solo una notifica a valenza immediata. La registrazione si basa sul sistema informatizzato regionale SIVRA - BDR, consultabile, aggiornato ed aggiornabile in tempo reale.

I Servizi Veterinari delle ASL provvedono, sulla base dei programmi aziendali, ad assicurare le attività necessaria a quanto stabilito in sede di programmazione della vigilanza (categorizzazione delle imprese, analisi del rischio ecc..)

Il competente servizio del Dipartimento di Prevenzione dell' A.S.L. (Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche della ASL) può inoltre, al fine di acquisire elementi utili alle esigenze di programmazione, vigilanza e controllo, richiedere eventuali informazioni e/o documenti integrativi sempre attraverso il SUAP e per i casi previsti nei 30 giorni dalla presentazione della notifica. Sarà cura delle competenti strutture organizzative delle ASL, anche in integrazione con gli uffici interessati, procedere ad avviare le necessarie attività informative nei confronti dei Comuni, delle



categorie interessate e loro associazioni territoriali, oltre che concertare le modalità favorevoli la registrazione degli stabilimenti.

DEROGHE

Si ricorda come, ai sensi dell'art.23, paragrafo 4, non è richiesta notifica ai fini della registrazione per le attività in relazione alle quali gli stabilimenti che generano sottoprodotti di origine animale sono già stati riconosciuti o registrati ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 o del regolamento (CE) n. 853/2004, nonché per le attività in relazione alle quali gli stabilimenti o gli impianti sono già stati riconosciuti in conformità dell'articolo 24 del presente regolamento.

La stessa deroga si applica alle attività che comportano la produzione di sottoprodotti di origine animale solo in loco, effettuate in aziende agricole o altri locali in cui gli animali sono tenuti, allevati o assistiti.

La codifica del numero di registrazione delle strutture in parola è composta da un codice alfanumerico secondo quanto prescritto nella nota DGSAN 0023746-P-26/07/2010

Così definito: ABP+NNN+ATT+RISC

La sequenza alfa numerica non prevede l'interposizione di spazi o simboli.

RICONOSCIMENTI DELLE IMPRESE

L'Art. 24 del Reg. CE 1069/2009 stabilisce che gli stabilimenti o impianti di imprese che svolgano una o più delle seguenti attività siano sottoposte a riconoscimento a cura della Regione:

- a) trattamento dei sottoprodotti di origine animale mediante sterilizzazione a pressione, con metodi di trasformazione di cui all'articolo 15, paragrafo 1, primo comma, lettera b), o con metodi alternativi autorizzati a norma dell'articolo 20;
- b) smaltimento, come rifiuti, mediante incenerimento dei sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, esclusi gli stabilimenti o impianti il cui funzionamento è autorizzato in conformità della direttiva 2010/75/CE;
- c) smaltimento o recupero dei sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, se si tratta di rifiuti, mediante coincenerimento, esclusi gli stabilimenti o impianti il cui funzionamento è autorizzato in conformità della direttiva 2010/75/CE;
- d) uso di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati quali combustibili;
- e) fabbricazione di alimenti per animali da compagnia;
- f) fabbricazione di fertilizzanti organici e ammendanti;
- g) trasformazione di sottoprodotti di origine animali e/o di prodotti derivati in biogas o compost;
- h) manipolazione dei sottoprodotti di origine animale dopo la loro raccolta mediante operazioni quali selezione, taglio, refrigerazione, congelamento, salatura, asportazione delle pelli o di materiale specifico a rischio;
- i) magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale;
- j) magazzinaggio di prodotti derivati destinati ad essere:
 - i) smaltiti in discarica o inceneriti o destinati ad essere recuperati o smaltiti mediante coincenerimento;
 - ii) usati come combustibile;
 - iii) usati come mangimi, esclusi gli stabilimenti o impianti registrati o riconosciuti in conformità del regolamento (CE) n. 183/2005;
 - iv) usati come fertilizzanti organici e ammendanti, escluso il magazzinaggio in un luogo di diretta applicazione.

Procedure:

Il legale rappresentante dello stabilimento presenta l'istanza di riconoscimento al SUAP che provvederà, attraverso sistemi informatici (PEC, SIVRA) con l'inserimento dei dati e relativi documenti richiesti dal modulo 2A(1069_09), alla trasmissione dell'istanza al Servizio Veterinario di Igiene degli allevamenti e P.Z. della ASL territorialmente competente ed al Servizio di Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione Abruzzo.

Qualora pervengano richieste direttamente alla ASL, la stessa per agevolare l'Operatore può raccogliere la notifica, trasmettendone copia al SUAP e/o al Comune (DPR 160/2010).

In ogni caso anche in attesa di una esatta evoluzione dei sistemi informativi e quindi delle relative procedure si deve privilegiare lo strumento della PEC.



In tutti i casi la domanda deve essere redatta conformemente al modulo citato e corredata dalla documentazione di seguito indicata.

La ASL, a seguito della ricezione della domanda avvenuta con le modalità sopra riportate, effettua il sopralluogo presso l'impianto entro 30 giorni dalla richiesta. Una volta rilasciato il parere favorevole (conformemente all'allegato 1), ne dà comunicazione al Servizio di Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione Abruzzo (anche tramite BDR-SIVRA, assegnando copia del verbale) o per PEC

Il Servizio di Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione Abruzzo, acquisito il parere favorevole della ASL, effettua le verifiche e la necessaria registrazione con le diverse procedure previste acquisendo su Sintesi del Ministero della Salute l'*approval number*. Provvede quindi ad aggiornare BDR-SIVRA e trasmette, per conoscenza, copia dell'atto per la conclusione dell'iter procedimentale al Comune dove insiste lo stabilimento (SUAP) ed alla ASL entro ulteriori 30 gg dalla comunicazione del parere favorevole del servizio competente.

Si precisa che con tale riconoscimento, sebbene di tipo condizionato, consente all'impresa sin da subito a manipolare/trattare/stoccare i sottoprodotti di origine animale.

Riconoscimento definitivo: Entro 90 giorni dall'inizio delle attività, estensibile a 6 mesi, è necessario che un ulteriore sopralluogo da parte del Servizio veterinario attesti il persistere delle condizioni favorevoli igienico-sanitarie. Il Servizio di Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione Abruzzo, acquisito il parere della ASL (conforme all'allegato 1), trasforma il riconoscimento condizionato in definitivo provvedendo ad aggiornare sia il sistema SINTESI che BDR-SIVRA dandone comunicazione al SUAP, alla ASL e alla Ditta interessata. Qualora le condizioni non dovessero essere idonee o con il parere negativo della ASL, la Regione cancella lo stabilimento e ritira il numero provvisorio

Competenze del SUAP

Verifica la correttezza formale dell'istanza ne inserisce tutti i dati richiesti (anagrafiche persone, ditte e imprese alimentari) sul sistema SIVRA-BDR o in alternativa invia per PEC al Servizio Regionale di Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare e alla ASL, i dati allegati attivando così l'iter interprocedimentale alla fine del quale riceverà dal Servizio Regionale di Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare la comunicazione dell'avvenuto riconoscimento (*approval number*) per i successivi adempimenti di competenza.

Competenze del Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche della ASL

Riceve la comunicazione dell'avvio dell'interprocedimento tramite il sistema informativo SIVRA-BDR se l'operatore si è recato presso il SUAP per l'avvio dei procedimenti o per PEC;

Se l'operatore si serve di organismo legittimato per attivare il procedimento di riconoscimento, la ASL verifica la correttezza formale dell'istanza e provvede all'inserimento dei dati e dei documenti su SIVRA. Effettua l'ispezione in loco per verificare la conformità dello stabilimento ai requisiti previsti dalla specifica normativa di riferimento, esprimendo parere favorevole o prescrivendo, se necessario, gli eventuali interventi di adeguamento;

Trasmette al SUAP e al Servizio di Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare Regionale, tramite SIVRA-BDR o PEC il proprio parere favorevole, derivante dal predetto sopralluogo (il parere favorevole va espresso secondo le modalità indicate nel modulo allegato, entro 30 gg.);

Trascorsi 6 mesi dal rilascio del riconoscimento provvisorio, provvede al sopralluogo definitivo ed effettua la categorizzazione dell'impresa per la necessaria vigilanza e invia il relativo parere alla Regione.

Competenze del Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare Regionale

Il Servizio di Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare Regionale, acquisita la domanda relativa all'istanza di riconoscimento tramite SIVRA-BDR (proveniente dal SUAP o dalla ASL) o attraverso PEC, ne verifica la regolarità;

Riceve e verifica il parere favorevole del competente Servizio sanitario della ASL ed inserisce l'impianto negli elenchi nazionali, informandone contestualmente il Ministero della Salute;



Rilascia il provvedimento di riconoscimento;
Comunica l'assegnazione del riconoscimento ed il relativo *approval number*, al SUAP o altro organismo legittimato (entro 30 gg);
Resta valida la possibilità di verifiche, sopralluoghi ed Audit da parte della Regione secondo i programmi comunitari, nazionali e regionali.

CAMBIO DELLA RAGIONE SOCIALE, VOLTURA, DI UNO STABILIMENTO RICONOSCIUTO/REGISTRATO SENZA MODIFICHE STRUTTURALI E/O IMPIANTISTICHE E/O PRODUTTIVE

Procedure

1- Il legale rappresentante dello stabilimento presenta la domanda di cambio della ragione sociale / voltura al SUAP che provvede per il seguito di competenza e comunica alla ASL e alla Regione in caso di riconoscimento attraverso SIVRA-BDR – modello 2B (1069_09) oppure per PEC.

La domanda deve essere redatta secondo l'allegato e corredata dalla seguente documentazione:

- Autodichiarazione di conservazione, da parte della struttura, dei requisiti di conformità alle norme di riferimento);
- Attestazione dell'avvenuto pagamento dei diritti sanitari sia della ASL che della Regione (attestazioni distinte).

L'Ente individuato nell'avvio dell'istruttoria riguardante il cambio di ragione sociale/voltura provvede a rendere note la modifiche comunicate per il tramite di BDR-SIVRA, che risulteranno in attesa di validazione da parte delle autorità preposte (la stessa ASL e/o Regione).

Il Servizio Veterinario competente, preso atto dell'istanza e contestuale documentazione, effettua la registrazione oppure esprime il parere favorevole validando per la parte propria la domanda, tramite BDR-SIVRA 30 gg

Il Servizio regionale di Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare, per le pratiche di sua competenza, verificato il parere favorevole della ASL, valida definitivamente il cambio di ragione sociale/ voltura. Provvede quindi ad effettuare gli adempimenti di competenza (aggiornamento elenchi ministeriali...) e trasmette al SUAP del Comune su cui insiste lo stabilimento, apposito documento attestante l'avvenuta variazione (entro 30 gg.) dal ricevimento del parere favorevole ASL.

Competenze del SUAP

Verifica la correttezza formale dell'istanza ne inserisce tutti i dati richiesti (anagrafiche persone, ditte e imprese alimentari) sul sistema SIVRA-BDR o in alternativa invia per PEC al Servizio Regionale di Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare e alla ASL, i dati allegati attivando così l'iter inter-procedimentale alla fine del quale riceverà dal Servizio Regionale di Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare la comunicazione dell'avvenuto riconoscimento (*approval number*) per i successivi adempimenti di competenza.

Competenze del Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche della ASL

Verificano la correttezza formale dell'istanza, potendo richiedere eventualmente delle integrazioni a quanto già trasmesso dal SUAP. inserisce i dati conformemente al modello compilato dall'operatore e relativi allegati sul sistema informativo SIVRA-BDR;

Esprime il proprio parere favorevole (in ordine alla conservazione, da parte della struttura, dei requisiti di conformità alle norme di riferimento) validando, per quanto di propria competenza, l'istanza tramite SIVRA-BDR oppure per PEC.

Competenze del Servizio Regionale di Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare

Il Servizio Regionale, ricevuta e visionata la richiesta di variazione, verificato il parere favorevole della



ASL, prende atto della sua effettiva regolarità e effettua la variazione al precedente riconoscimento, ne dà comunicazione al Ministero della Salute attraverso l'aggiornamento degli elenchi nazionali (Sintesi) ed invia al SUAP (automaticamente tramite BDR-SIVRA) su cui insiste lo stabilimento la comunicazione dell'avvenuta variazione del riconoscimento per i successivi adempimenti di competenza (entro 30 gg.) dal ricevimento del parere ASL.

COMUNICAZIONE DI MODIFICHE STRUTTURALI E/O IMPIANTISTICHE E/O PRODUTTIVE DI STABILIMENTO RICONOSCIUTO /REGISTRATO.

Tutte le modifiche strutturali, impiantistiche e della tipologia produttiva, apportate nel tempo agli stabilimenti e rilevanti sotto l'aspetto igienico-sanitario, devono essere segnalate alle Autorità Competente per territorio, poiché, accertato il mantenimento dei requisiti previsti dalle norme, sono soggette a formale riconoscimento/registrazione.

Procedure:

1- Il legale rappresentante dello stabilimento presenta la domanda riguardante le modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o produttive al SUAP o ad altro Organismo legittimato – modello 2C

La domanda deve essere redatta secondo l'allegato e corredata dalla seguente documentazione:

- Planimetria aggiornata dello stabilimento, in scala 1:100, dalla quale risulti evidente l'attuale destinazione d'uso di locali;
- Relazione tecnico-descrittiva aggiornata, degli impianti e del ciclo di lavorazione con indicazioni relative all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi ed alle emissioni in atmosfera, HACCP ecc; tale relazione deve essere vidimata e firmata anche dal titolare
- attestazione dell'avvenuto pagamento dei diritti sanitari sia della ASL che della Regione (attestazioni distinte).

L'ente individuato nell'avvio dell'istruttoria riguardante il cambio di ragione sociale/voltura provvede a rendere note la modifiche comunicate per il tramite di BDR-SIVRA, che risulteranno in attesa di validazione da parte delle autorità preposte (la stessa ASL e Regione).

Il Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche della ASL competente, preso atto dell'istanza e contestuale documentazione, esprime il parere favorevole validando per la parte propria la domanda, a seguito di sopralluogo (in caso di riconoscimento) ed emissione del parere favorevole, tramite BDR-SIVRA(entro 30 gg.).

Il Servizio regionale di Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare (per i casi di riconoscimento), verificato il parere favorevole della ASL, valida definitivamente le modifiche strutturali / voltura. Provvede quindi ad effettuare gli adempimenti di competenza (aggiornamento elenchi ministeriali...) e trasmette al Comune su cui insiste lo stabilimento, qualora il procedimento non sia stato attivato dal SUAP, apposito documento attestante l'avvenuta variazione (Entro 30 gg.).

Per le competenze dei relativi servizi coinvolti si farà come nei casi di nuove assegnazioni.

COMUNICAZIONI DA EFFETTUARE A SEGUITO DI SOSPENSIONE TEMPORANEA O CESSAZIONE DEFINITIVA DELL'ATTIVITA'

Devono essere tempestivamente segnalate al Servizio competente dell'Azienda ASL per territorio e tipologia di riconoscimento, tutte le situazioni relative ad eventuale sospensione temporanea o cessazione definitiva dell'attività produttiva di uno stabilimento riconosciuto e /o registrato dall'operatore attraverso il SUAP .

Le diverse normative di estrazione comunitaria attribuiscono al Medico Veterinario Ufficiale, in relazione ai problemi afferenti gli stabilimenti sottoposti a controllo, la facoltà di disporre sia un rallentamento che la sospensione temporanea dell'attività produttiva per 3 mesi (max. 6 mesi)



I provvedimenti restrittivi saranno dunque predisposti da parte del Servizio territoriale (ASL) e/o dal Servizio di Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare Regionale - ovvero da chi ha effettuato il controllo ufficiale - e ne danno comunicazione al SUAP e contestuale comunicazione al Sindaco del Comune sede dello stabilimento.

Sospensione temporanea dell'attività produttiva:

Il Servizio Veterinario territoriale della ASL prescrive al responsabile della Ditta, gli interventi che devono essere realizzati al fine rimuovere le cause che hanno determinato il provvedimento di sospensione temporanea dell'attività produttiva;

Alla scadenza di 12 mesi dalla data della sospensione temporanea dell'attività (o comunque alla scadenza dei termini di legge), la ASL effettua un sopralluogo al fine di verificare se le carenze all'origine del provvedimento siano state rimosse; in caso di esito positivo, propone al Servizio di Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare Regionale la revoca del provvedimento di sospensione (nel caso il provvedimento sia stato adottato dalla Regione).

Quest'ultimo redige l'atto di revoca, lo notifica alla Ditta per mezzo del Servizio ASL competente per territorio e tipologia di riconoscimento e ne informa contestualmente il SUAP o il Comune sede dello stabilimento.

Revoca del riconoscimento:

Nel caso vengano evidenziati a carico di uno stabilimento riconosciuto, problemi tali da non consentire la prosecuzione dell'attività (mancata rimozione delle carenze riscontrate, reiterate sospensioni, gravi irregolarità di natura procedurale, igienico-sanitaria ecc.), viene disposta la revoca del riconoscimento;

1- Il provvedimento di revoca viene assunto dal Servizio di Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare regionale o su proposta motivata della ASL competente per territorio - ove sia stata quest'ultima ad accertarne le ragioni - oppure autonomamente, se ne ha direttamente accertato le cause. In quest'ultimo caso, ne informa comunque il Servizio Veterinario.

2- il provvedimento di revoca verrà adottato, da parte del Servizio di Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare Regionale, anche nel caso in cui il responsabile dello stabilimento comunichi, per motivi propri, la cessazione dell'attività;

3- Il provvedimento di revoca del riconoscimento sarà inviato al SUAP o il Comune dove lo stabilimento ha sede;

4- il Servizio di Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare Regionale ne darà infine comunicazione al Ministero della Salute, per la cancellazione dello stabilimento dalla lista di quelli riconosciuti.

5-Il Servizio Veterinario dell'Azienda ASL competente per territorio, provvede a mettere sotto il proprio controllo tutto il materiale recante il codice di riconoscimento, affinché non possa essere oggetto di utilizzo fraudolento.

COMUNICAZIONE DEI VEICOLI E DEI CONTENITORI RIUTILIZZABILI

Ogni impresa che trasporta sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati comunica al servizio veterinario di Igiene degli alimenti e P.Z. della ASL competente sul territorio in cui la ditta insiste l'elenco dei veicoli e/o contenitori riutilizzabili posti sotto il suo controllo. Tale comunicazione deve essere conforme **all'allegato T** (Reg. CE 1069/2009) Gli automezzi e contenitori già in possesso di autorizzazione ai sensi del Reg. CE 1774/2002 mantengono la loro validità (fatte salve successive eventuali cessazioni o cessioni). Il Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche della ASL provvede ad assegnare uno o più codici (assegnati in seguito ad inserimento in BDR-SIVRA) secondo quanto indicato dal Reg. CE 142/2011 e d a renderlo noto all'impresa **(conformemente all'allegato M/C)**.



Spazio riservato all'ente che accetta la
NIAs (timbro)

MODULO 1C

Al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di _____

Per il tramite del SUAP/Comune di _____

Il sottoscritto: _____

nato a _____ () il (/ /)

residente in _____ ()

via/piazza _____ n. _____

codice fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

nella sua qualità di Titolare Legale rappresentante Presidente pro tempore altro _____

della Ditta/Ente _____

(Ditta ai sensi dell'art. 2363 CC)

Partita IVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

con sede legale nel comune _____ prov. ()

indirizzo: _____ n. _____

NOTIFICA ai fini della REGISTRAZIONE i dati della propria impresa relativa al settore dei SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE (Reg. CE 1069/2009)

Denominazione dell'esercizio _____

con sede nel comune _____ prov. ()

indirizzo: _____ n. _____

tel. _____

Fax _____ tel.mobile _____ e-mail _____

(Dati non obbligatori)

Coordinate geografiche WGS84 decimali (latitudine _____ longitudine _____)
(dati non obbligatori)


Inizio Variazione di titolarità Chiusura Variazione di produzione Altro _____

CODICE ATECO



B) Tipo di Attività: Ambito di commercializzazione locale (provincia di appartenenza e contigue) globale

| SEZ | SETTORE | CATEGORIA | ATTIVITA' | PRODOTTI |
|------|--|--|--|--|
| V | Oleochimico | <input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3 | <input type="checkbox"/> Impianti Oleochimici | <input type="checkbox"/> Proteine animali trasformate <input type="checkbox"/> Farine di carne ed ossa <input type="checkbox"/> Farine di pesce <input type="checkbox"/> Proteine Idrolizzate <input type="checkbox"/> Ciccioli |
| IX | Lavorazione di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati per scopi diversi dall'alimentazione degli animali | <input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3 | <input type="checkbox"/> Concerie <input type="checkbox"/> Tassidermia <input type="checkbox"/> Trofei di caccia <input type="checkbox"/> Altro..... | <input type="checkbox"/> Sangue <input type="checkbox"/> Prodotti sanguigni per uso zootecnico <input type="checkbox"/> Prodotti sanguigni per uso tecnico <input type="checkbox"/> Farina di sangue <input type="checkbox"/> Siero di equidi |
| X | Uso in deroga di sottoprodotti/prodotti derivati (art. 17) | <input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3 | <input type="checkbox"/> Ricerca/Didattica <input type="checkbox"/> Diagnostica <input type="checkbox"/> Esposizioni <input type="checkbox"/> Attività artistiche | <input type="checkbox"/> Grassi fusi/olio pesce x usi diversi da alimentaz. anim. e oleochim. <input type="checkbox"/> Grassi fusi per uso oleochimico <input type="checkbox"/> Grassi fusi e olio di pesce per uso zootecnico <input type="checkbox"/> Derivati dei grassi |
| | Uso in deroga di sottoprodotti/prodotti derivati per l'alimentazione degli animali (art. 18) | | <input type="checkbox"/> Animali giardini zoologici <input type="checkbox"/> Animali da circo <input type="checkbox"/> Rettili e uccelli da preda <input type="checkbox"/> Animali da pelliccia <input type="checkbox"/> Animali selvatici <input type="checkbox"/> Cani /gatti in canili/rifugi <input type="checkbox"/> Larve e vermi esche da pesca <input type="checkbox"/> Carnai <input type="checkbox"/> Altro..... | <input type="checkbox"/> Latte, prodotti del latte e colostro <input type="checkbox"/> Prodotti d'Uovo <input type="checkbox"/> Prodotti alimentari <input type="checkbox"/> Carcasse di animali da compagnia <input type="checkbox"/> Carcasse di animali di allevamento |
| XI | Centri di raccolta (art.23) | <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3 | <input type="checkbox"/> Animali giardini zoologici <input type="checkbox"/> Animali da circo <input type="checkbox"/> Rettili e uccelli da preda <input type="checkbox"/> Animali da pelliccia <input type="checkbox"/> Animali selvatici <input type="checkbox"/> Cani /gatti in canili/rifugi <input type="checkbox"/> Larve e vermi esche da pesca <input type="checkbox"/> Altro..... | <input type="checkbox"/> Carcasse di animali da circo <input type="checkbox"/> Carcasse di animali da zoo <input type="checkbox"/> Carcasse di animali da esperimento <input type="checkbox"/> Altre carcasse animali <input type="checkbox"/> Stallatico non trasformato <input type="checkbox"/> Prodotti da stallatico/stallatico trasformato <input type="checkbox"/> Contenuto del tubo digerente <input type="checkbox"/> Residui di digestione <input type="checkbox"/> fanghi di centrifugazione <input type="checkbox"/> Materiale da acque reflue (mondiglia) <input type="checkbox"/> Compost |
| XIII | | <input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3 | <input type="checkbox"/> Trasporto <input type="checkbox"/> Produzione di cosmetici, <input type="checkbox"/> Produzione di dispositivi medici, <input type="checkbox"/> Produzione di diagnostici in vitro, <input type="checkbox"/> Produzione di medicinali, <input type="checkbox"/> Produzione di medicinali veterinari <input type="checkbox"/> Produzione di prodotti intermedi <input type="checkbox"/> Commercio <input type="checkbox"/> Altra attività..... | <input type="checkbox"/> Rifiuti di cucina e ristorazione <input type="checkbox"/> Pelli grezze <input type="checkbox"/> Pelli conciate <input type="checkbox"/> Trofei di caccia |



| | | | |
|--|-------|--|---|
| | Altro | | <input type="checkbox"/> Lana, pelli, setola di maiale, penne <input type="checkbox"/> piume <input type="checkbox"/> Ossa, corna, zoccoli e derivati <input type="checkbox"/> Sottoprodotti apicoltura <input type="checkbox"/> Insetti incluso vermi <input type="checkbox"/> Gelatine <input type="checkbox"/> Collagene <input type="checkbox"/> Fosfato Dicalcico <input type="checkbox"/> Fosfato Tricalcico <input type="checkbox"/> Altri sottoprodotti non trasformati |
|--|-------|--|---|

B1) Produzione/Impiego/trasporto dei seguenti sottoprodotti: _____

B2) Per i mezzi mobili

Marca e modello _____

Targa _____

N° telaio _____

Indirizzo del luogo di ricovero, pulizia e disinfezione del mezzo: Comune di _____ ()

Via/Piazza _____ n _____

C) Documenti da allegare

- 1- Relazione tecnica, con una breve descrizione dei processi. Tale relazione deve essere particolarmente dettagliata per le attività di tipo industriale. Vanno comunque sempre indicate le modalità di approvvigionamento idrico (compresa l'eventuale presenza di dispositivi di trattamento dell'acqua potabile), di smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi e, laddove presente, alle modalità relative alle emissioni in atmosfera.
- 2- una copia della pianta planimetrica in scala 1:100, firmate dal titolare o dal legale rappresentante (indicando, per ogni locale, la destinazione d'uso, la superficie, l'altezza, la disposizione spaziale degli stabilimenti e delle attrezzature principali);
- 3- Copia della ricevuta del versamento intestato alla Az. USL;

C1) solo per i mezzi mobili:

Copia del libretto di circolazione

II / la Sottoscritto/a dichiara:

che vengono rispettati i pertinenti requisiti generali e specifici in materia di Igiene di cui all'articolo 4 del Regolamento 183/2005 in funzione dell'attività svolta e, per quanto compatibile e laddove presente, con il Regolamento Comunale d'Igiene di essere informato che la presente comunicazione non sostituisce altri eventuali atti di rilevanza fondamentale ai fini dell'avvio della attività
 che l'attività opera nel rispetto delle vigenti normative per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, lo smaltimento dei residui solidi e liquidi, l'approvvigionamento idrico potabile
 il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana ed annonaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche;
 la conformità dell'agibilità e della destinazione d'uso dei locali oggetto dell'attività, se richiesti;
 che gli impianti installati (elettrico, idraulico, gas, riscaldamento, ecc.) sono conformi alle normative vigenti nella rispettiva materia;
 di essere consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall'art. 76 del DPR 28/12/2000 n.445.

SI IMPEGNA a comunicare ogni successiva modifica a quanto sopra descritto

IN FEDE

(firma per esteso, leggibile)


DATA (gg/mm/aaa) _____

PRIVACY: Il sottoscritto DICHIARA di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs. 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente domanda

Data _____

Firma _____





MODULO 2A (1069_09)

Alla REGIONE ABRUZZO
 Direzione Politiche della Salute
 Servizio Sanità veterinaria e sicurezza alimentare
 Via Conte di Ruvo, 74 - 65127 PESCARA

OGGETTO: Istanza di riconoscimento ai sensi del Regolamento (CE) 1069/2009

Il sottoscritto _____ Cod. Fiscale
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | nato a _____ il _____ e residente a
 _____ provincia () indirizzo _____ frazione

 telefono fisso _____ cellulare _____ e mail _____@_____
 in qualità di titolare legale rappresentante Presidente pro tempore
 altro (specificare) _____

Della Ditta


ragione sociale _____
 partita IVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | con sede legale nel Comune di
 _____ Provincia () cap _____ indirizzo
 _____ n. _____ frazione _____
 telefono _____ fax _____ e mail _____@_____

C H I E D E

il Riconoscimento per il proprio impianto
 Denominazione (se diversa dalla ditta) _____
 sito:
 allo stesso indirizzo della sede legale oppure
 nel Comune di _____ Provincia () cap _____
 indirizzo _____ n. _____ frazione _____
 telefono _____ fax _____ e mail _____@_____
 Coordinate geografiche WGS 84 decimali (latitudine _____ longitudine _____)

destinato allo svolgimento della seguente attività:

| SEZ | SETTORE | CATEGORIA | ATTIVITA' | PRODOTTI (elenco SINTESI) |
|-----|--|--|--|------------------------------|
| I | <input type="checkbox"/> Attività intermedie (art.24 (1) (h)) | <input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 | <input type="checkbox"/> Cernita <input type="checkbox"/> Taglio <input type="checkbox"/> Refrigerazione <input type="checkbox"/> Congelamento <input type="checkbox"/> Salagione <input type="checkbox"/> Altro..... | |



| | | | | |
|------|--|--|--|---|
| | <input type="checkbox"/> Magazzinaggio di sottoprodotti di o.a. (art.24 (1) (i)) | <input type="checkbox"/> Categoria 3 | | |
| II | <input type="checkbox"/> Magazzinaggio di prodotti derivati (art.24 (1) (j)) | <input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3 | <input type="checkbox"/> Destinati a smaltimento (i) <input type="checkbox"/> Destinati a uso combustibile (ii) <input type="checkbox"/> Destinati all'alimentazione animale (iii) <input type="checkbox"/> Destinati a uso fertilizzanti (iv) | <input type="checkbox"/> Proteine animali trasformate <input type="checkbox"/> Farine di carne ed ossa <input type="checkbox"/> Farine di pesce <input type="checkbox"/> Proteine Idrolizzate <input type="checkbox"/> Ciccioli |
| III | <input type="checkbox"/> Incenerimento <input type="checkbox"/> Coincenerimento <input type="checkbox"/> Combustione | <input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3 | | <input type="checkbox"/> Sangue <input type="checkbox"/> Prodotti sanguigni per uso zootecnico <input type="checkbox"/> Prodotti sanguigni per uso tecnico <input type="checkbox"/> Farina di sangue <input type="checkbox"/> Siero di equidi <input type="checkbox"/> Grassi fusi/olio pesce x usi diversi da alimentazione animale e oleochimica <input type="checkbox"/> Grassi fusi per uso oleochimico <input type="checkbox"/> Grassi fusi e olio di pesce per uso zootecnico <input type="checkbox"/> Derivati dei grassi <input type="checkbox"/> Latte, prodotti del latte e colostro <input type="checkbox"/> Prodotti d'Uovo <input type="checkbox"/> Prodotti alimentari <input type="checkbox"/> Carcasse di animali da compagnia <input type="checkbox"/> Carcasse di animali di allevamento <input type="checkbox"/> Carcasse di animali da circo <input type="checkbox"/> Carcasse di animali da zoo <input type="checkbox"/> Carcasse di animali da esperimento <input type="checkbox"/> Altre carcasse animali |
| IV | Trasformazione | <input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3 | Metodi Standard <input type="checkbox"/> Metodo 1 (sterilizzazione a pressione) <input type="checkbox"/> Metodo 2 <input type="checkbox"/> Metodo 3 <input type="checkbox"/> Metodo 4 <input type="checkbox"/> Metodo 5 <input type="checkbox"/> Metodo 6 <input type="checkbox"/> Metodo 7 Metodi alternativi <input type="checkbox"/> Processo idrolisi alcalina <input type="checkbox"/> Processo d'idrolisi ad alta temperatura e ad alta pressione <input type="checkbox"/> Produzione di biogas mediante idrolisi ad alta pressione <input type="checkbox"/> Produzione di biodiesel <input type="checkbox"/> Gassificazione Brookes <input type="checkbox"/> Combustione di grasso animale in caldaia <input type="checkbox"/> Produzione Termo-meccanica di biocombustibile | <input type="checkbox"/> Carcasse di animali da compagnia <input type="checkbox"/> Carcasse di animali di allevamento <input type="checkbox"/> Carcasse di animali da circo <input type="checkbox"/> Carcasse di animali da zoo <input type="checkbox"/> Carcasse di animali da esperimento <input type="checkbox"/> Altre carcasse animali <input type="checkbox"/> Stallatico non trasformato <input type="checkbox"/> Prodotti da stallatico/stallatico trasformato <input type="checkbox"/> Contenuto del tubo digerente <input type="checkbox"/> Residui di digestione <input type="checkbox"/> fanghi di centrifugazione <input type="checkbox"/> Materiale da acque reflue (mondiglia) |
| VI | Biogas | <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3 | <input type="checkbox"/> Unità di pastorizzazione presente <input type="checkbox"/> Unità di pastorizzazione assente | |
| VII | Compostaggio | <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3 | <input type="checkbox"/> Unità di pastorizzazione presente <input type="checkbox"/> Unità di pastorizzazione assente | |
| VIII | Fabbricazione alimenti per animali da compagnia | <input type="checkbox"/> Categoria 3 | <input type="checkbox"/> Alimenti in conserva <input type="checkbox"/> Altri alimenti trasformati <input type="checkbox"/> Alimenti greggi <input type="checkbox"/> Articoli da masticare <input type="checkbox"/> Interiora aromatizzanti | <input type="checkbox"/> Rifiuti di cucina e ristorazione <input type="checkbox"/> Pelli grezze <input type="checkbox"/> Lana, pelli, setola di maiale, penne <input type="checkbox"/> piume <input type="checkbox"/> Ossa, corna, zoccoli e derivati |



| | | | |
|-----|--|--|--|
| XII | Produzione fertilizzanti organici/ammendanti | <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3 | <input type="checkbox"/> Sottoprodotti apicoltura <input type="checkbox"/> Insetti incluso vermi <input type="checkbox"/> Altri sottoprodotti non trasformati |
|-----|--|--|--|

A tal fine allega:

marca da Bollo di valore corrente;
 Planimetria dell'impianto in scala 1:100, dalla quale risulti evidente la disposizione delle linee di produzione, dell'impianto, dei servizi igienici, della rete idrica, degli scarichi;
 Relazione tecnico descrittiva degli impianti e del ciclo di lavorazione con indicazioni relative all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, vidimata da un tecnico abilitato;
 Documentazione relativa alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.P.R. 24 Maggio 1988, n. 203 e successive modificazioni e integrazioni, oppure dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000;
 Autorizzazione dello scarico delle acque reflue ai sensi della Legge 10 maggio 1976, n.319 e successive modifiche e integrazioni;
 Attestazione dell'Az.U.S.L. sull'idoneità al consumo umano delle acque utilizzate nell'impianto, ai sensi del D.Lgs. 02/02/2001 n° 31;
 Ricevuta del versamento delle spese relative al riconoscimento dello stabilimento;

Il / la Sottoscritto/a dichiara inoltre:

di essere informato che la presente comunicazione non sostituisce altri eventuali atti di rilevanza fondamentale ai fini dell'avvio della attività
 il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana ed annonaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche;
 la conformità dell'agibilità e della destinazione d'uso dei locali oggetto dell'attività;
 che gli impianti installati (elettrico, idraulico, gas, riscaldamento, ecc.) sono conformi alle normative vigenti nella rispettiva materia;
 di essere consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall'art. 76 del DPR 28/12/2000 n.445.

Data _____

Firma _____

di DARE CONSENSO, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge 675/96 (PRIVACY), al trattamento dei personali raccolti, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente domanda

Data _____

Firma _____



BOLLO

MODULO 2B(1069_09)

Alla REGIONE ABRUZZO
 Direzione Politiche della Salute
 Servizio Sanità veterinaria e sicurezza
 alimentare
 Via Conte di Ruvo, 74 - 65127 PESCARA

OGGETTO: Domanda di aggiornamento del decreto di riconoscimento rilasciato ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009

Il sottoscritto _____
 . Cod. Fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | nato a _____ il _____ e residente a _____ provincia ()
 indirizzo _____
 in qualità di titolare legale rappresentante Presidente pro tempore
 altro(specificare) _____

Della Ditta

ragione sociale _____
 partita IVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | con sede legale nel Comune di _____ Provincia () cap _____ indirizzo _____ n.....frazione _____.

CHIEDE

ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009, l'aggiornamento del decreto di riconoscimento del proprio impianto sito

allo stesso indirizzo della sede legale oppure
 nel Comune di _____ Provincia () cap _____ indirizzo _____ n.....frazione _____.

Già riconosciuto con attribuzione del numero _____ al fine del

CAMBIO DELLA RAGIONE SOCIALE VOLTURAZIONE variazione della titolarità'

di uno stabilimento riconosciuto senza modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o produttive

A tal fine allega:

marca da Bollo di valore corrente;
 documentazione inerente l'avvenuto cambio di ragione sociale/volturazione/variazione della titolarità;
 Ricevuta del versamento delle spese relative all'aggiornamento del riconoscimento dello stabilimento;

Il / la Sottoscritto/a dichiara inoltre:

di essere informato che la presente comunicazione non sostituisce altri eventuali atti di rilevanza fondamentale ai fini dell'avvio della attività
 la conservazione, da parte della struttura, dei requisiti di conformità alle norme di riferimento
 di essere consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi



richiamate dall'art. 76 del DPR 28/12/2000 n.445.

Data _____


Firma _____

di DARE CONSENSO, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge 675/96 (PRIVACY), al trattamento dei personali raccolti, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente domanda

Data _____

Firma _____

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "REGIONE ABRUZZO" around the perimeter and "DIREZIONE REGIONALE" in the center.



MODULO 2C(1069_09)

Alla REGIONE ABRUZZO
 Direzione Politiche della Salute
 Servizio Sanità veterinaria e sicurezza
 alimentare
 Via Conte di Ruvo, 74 - 65127 PESCARA

OGGETTO: Domanda di aggiornamento del decreto di riconoscimento rilasciato ai sensi del Reg.
 (CE) 1069/2009

Il sottoscritto _____ Cod.
 Fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | nato a _____ il _____ e residente a
 _____ .provincia () indirizzo _____, in qualità di titolare
 legale rappresentante Presidente pro tempore altro
 (specificare) _____

Della Ditta

ragione sociale _____
 partita IVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | con sede legale nel Comune di
 _____ Provincia () cap _____ indirizzo
 _____ n _____ frazione _____.

CHIEDE

l'aggiornamento del decreto di riconoscimento del proprio impianto sito


allo stesso indirizzo della sede legale oppure
 nel Comune di _____ Provincia () cap
 _____ indirizzo _____ n _____ frazione
 _____.

Già riconosciuto con attribuzione del numero _____, al fine dello svolgimento delle
 seguenti attività:

| SEZ | SETTORE | CATEGORIA | ATTIVITA' | PRODOTTI (elenco SINTESI) |
|-----|--|--|--|------------------------------|
| I | <input type="checkbox"/> Attività intermedie (art.24 (1) (h)) | <input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3 | <input type="checkbox"/> Cernita <input type="checkbox"/> Taglio <input type="checkbox"/> Refrigerazione <input type="checkbox"/> Congelamento <input type="checkbox"/> Salagione <input type="checkbox"/> Altro..... | |



| | | | | |
|------|--|--|--|---|
| | <input type="checkbox"/> Magazzinaggio di sottoprodotti di o.a. (art.24 (1) (i)) | | | |
| II | <input type="checkbox"/> Magazzinaggio di prodotti derivati (art.24 (1) (j)) | <input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3 | <input type="checkbox"/> Destinati a smaltimento (i) <input type="checkbox"/> Destinati a uso combustibile (ii) <input type="checkbox"/> Destinati all'alimentazione animale (iii) <input type="checkbox"/> Destinati a uso fertilizzanti (iv) | <input type="checkbox"/> Proteine animali trasformate <input type="checkbox"/> Farine di carne ed ossa <input type="checkbox"/> Farine di pesce <input type="checkbox"/> Proteine Idrolizzate <input type="checkbox"/> Ciccioli |
| III | <input type="checkbox"/> Incenerimento <input type="checkbox"/> Coincenerimento <input type="checkbox"/> Combustione | <input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3 | | <input type="checkbox"/> Sangue <input type="checkbox"/> Prodotti sanguigni per uso zootecnico <input type="checkbox"/> Prodotti sanguigni per uso tecnico <input type="checkbox"/> Farina di sangue <input type="checkbox"/> Siero di equidi |
| IV | Trasformazione | <input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3 | Metodi Standard <input type="checkbox"/> Metodo 1 (sterilizzazione a pressione) <input type="checkbox"/> Metodo 2 <input type="checkbox"/> Metodo 3 <input type="checkbox"/> Metodo 4 <input type="checkbox"/> Metodo 5 <input type="checkbox"/> Metodo 6 <input type="checkbox"/> Metodo 7 | <input type="checkbox"/> Grassi fusi/olio pesce x usi diversi da alimentazione animale e oleochimica <input type="checkbox"/> Grassi fusi per uso oleochimico <input type="checkbox"/> Grassi fusi e olio di pesce per uso zootecnico <input type="checkbox"/> Derivati dei grassi |
| | | | Metodi alternativi <input type="checkbox"/> Processo idrolisi alcalina <input type="checkbox"/> Processo d'idrolisi ad alta temperatura e ad alta pressione <input type="checkbox"/> Produzione di biogas mediante idrolisi ad alta pressione <input type="checkbox"/> Produzione di biodiesel <input type="checkbox"/> Gassificazione Brookes <input type="checkbox"/> Combustione di grasso animale in caldaia <input type="checkbox"/> Produzione Termo-meccanica di biocombustibile | <input type="checkbox"/> Latte, prodotti del latte e colostro <input type="checkbox"/> Prodotti d'Uovo <input type="checkbox"/> Prodotti alimentari <input type="checkbox"/> Carcasse di animali da compagnia <input type="checkbox"/> Carcasse di animali di allevamento <input type="checkbox"/> Carcasse di animali da circo <input type="checkbox"/> Carcasse di animali da zoo <input type="checkbox"/> Carcasse di animali da esperimento <input type="checkbox"/> Altre carcasse animali |
| VI | Biogas | <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3 | <input type="checkbox"/> Unità di pastorizzazione presente <input type="checkbox"/> Unità di pastorizzazione assente | <input type="checkbox"/> Stallatico non trasformato <input type="checkbox"/> Prodotti da stallatico/stallatico trasformato <input type="checkbox"/> Contenuto del tubo digerente <input type="checkbox"/> Residui di digestione <input type="checkbox"/> fanghi di centrifugazione <input type="checkbox"/> Materiale da acque reflue (mondiglia) |
| VII | Compostaggio | <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3 | <input type="checkbox"/> Unità di pastorizzazione presente <input type="checkbox"/> Unità di pastorizzazione assente | <input type="checkbox"/> Rifiuti di cucina e ristorazione |
| VIII | Fabbricazione alimenti per animali da compagnia | <input type="checkbox"/> Categoria 3 | <input type="checkbox"/> Alimenti in conserva <input type="checkbox"/> Altri alimenti trasformati <input type="checkbox"/> Alimenti greggi <input type="checkbox"/> Articoli da masticare <input type="checkbox"/> Interiora aromatizzanti | <input type="checkbox"/> Pelli grezze <input type="checkbox"/> Lana, pelli, setola di maiale, penne piume <input type="checkbox"/> Ossa, corna, zoccoli e derivati <input type="checkbox"/> Sottoprodotti apicoltura <input type="checkbox"/> Insetti incluso vermi |
| | | | | <input type="checkbox"/> Altri sottoprodotti non trasformati |



| | | | | |
|-----|--|--|--|--|
| XII | Produzione fertilizzanti organici/ammendanti | <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3 | | |
|-----|--|--|--|--|

A tal fine allega:

Marca da bollo

Planimetria aggiornata dell'impianto, in scala 1:100, dalla quale risulti evidente la disposizione delle linee di produzione, dell'impianto, dei servizi igienici, della rete idrica, degli scarichi; relazione tecnico descrittiva degli impianti e del ciclo di lavorazione con indicazioni relative all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, vidimata da un tecnico abilitato;

Copia del bollettino del versamento effettuato.

Data _____

Firma _____

_____Dichiara di DARE CONSENSO, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge 675/96 (PRIVACY), al trattamento dei personali raccolti, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente domanda

Data _____

Firma _____



Allegato T

Oggetto: Comunicazione relativa agli automezzi o ai contenitori riutilizzabili per il trasporto di sottoprodotti o di prodotti derivati (da presentare in duplice copia, per ogni singolo automezzo)

Comunicazione per acquisizione automezzo / contenitore Comunicazione per cessazione automezzo / contenitore

Anagrafica dell'impresa che impiega l'automezzo/contenitore o che lo noleggia a terzi

Ragione sociale _____
 partita IVA | | | | | | | | | | | | | | | | con sede legale nel Comune di _____
 Provincia(____)cap _____ indirizzo _____ n. _____ frazione _____
 e sede operativa nel Comune di _____ Provincia (____)
 cap _____ indirizzo _____ n. _____ frazione _____

Proprietario dell'automezzo riportato sul documento di circolazione (se diverso dall'impresa)

Cognome _____ Nome _____
 Cod. Fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | nato a _____ il _____ e residente a _____ provincia
 (____) indirizzo _____

Identificativo dell'automezzo/contenitore scarrabile

Marca _____ Tipo _____ Targa _____ in possesso di ATP in corso di validità

Luogo di ricovero abituale dell'automezzo/contenitore (se diverso dalla sede operativa)

Via _____ n. _____ Comune _____ Provincia (____)

Luogo di lavaggio abituale dell'automezzo/contenitore

Via _____ n. _____ Comune _____ Provincia (____)

Luogo di detenzione del registro delle partite (se diverso dalla sede operativa)

Via _____ n. _____ Comune _____ Provincia (____)

Caratteristiche dell'automezzo o del contenitore e materiali trasportati

Cisterna adibita al trasporto di sangue; Veicolo adibito al trasporto di prodotti derivati (farine, grasso);
 Veicolo adibito al trasporto di sottoprodotti freschi ; contenitore: dimensioni e caratteristiche _____

Caratteristiche dei sottoprodotti o prodotti derivati trasportati

Categoria 1; Categoria 2; Categoria 3; autorizzazione per il trasporto non contemporaneo di più categorie (targhe rimovibili)

Caratteristiche del trasporto

Refrigerato, a temperatura controllata; Isotermico; A temperatura ambiente

Dichiarazioni:

Si dichiara che le caratteristiche dell'automezzo e le modalità di trasporto sono conformi a quanto previsto dal Reg. UE/142/2011 ed in particolare dall'Allegato VIII sezione 2

In caso di cessazione:

Si dichiara che l'automezzo / contenitore è stato cessato e non viene più utilizzato

FIRMA _____



Servizio Veterinario di Igiene degli
Allevamenti e delle Produzioni
Zootecniche della ASL di

Allegato M/C

Alla (indicare il nome della ditta)

E p.c. al SUAP di _____

RILASCIO NUMERO CODICE ASSEGNATO DALLA ASL DA RIPORTARE SULLA TARGHETTA IDENTIFICATIVA DEL CONTENITORE/MEZZO

Vista la comunicazione inoltrata dalla ditta _____

in data _____

Riferimento protocollo SUAP _____

Riferimento protocollo ASL _____

Si rilascia il seguente codice

categoria 1 2 3 _____ progressivo _____ ASL _____ REGIONE

In caso di trasporto di più categorie di SOA:

Si rilasciano i seguenti codici :

categoria 1 2 3 : _____ progressivo _____ ASL _____ REGIONE

categoria 1 2 3 : _____ progressivo _____ ASL _____ REGIONE

categoria 1 2 3 : _____ progressivo _____ ASL _____ REGIONE

Tipologia contenitore/mezzo

Cisterna adibita al trasporto di sangue; Veicolo adibito al trasporto di prodotti derivati (farine, grasso);

Veicolo adibito al trasporto di sottoprodotti freschi ; contenitore: dimensioni e caratteristiche _____

Identificativo dell'automezzo/contenitore se scarrabile

Marca _____ Tipo _____ Targa _____

DATA _____ FIRMA _____



Allegato 1

| |
|--|
| Modello di Parere di conformità dello stabilimento rilasciato dal Servizio Veterinario dell'Azienda A.S.L. competente per territorio |
|--|

Alla REGIONE ABRUZZO
 Direzione Politiche della Salute
 Servizio Sanità veterinaria e sicurezza
 alimentare
 Via Conte di Ruvo, 74 - 65127 PESCARA

Il sottoscritto Dr. _____

In qualità di _____

del Servizio Veterinario dell'Azienda ASL di _____

DICHIARA

Di aver effettuato in data: _____

apposito sopralluogo presso l'impianto della Ditta:

(indicare correttamente la ragione sociale della Ditta)

sito

in:

(indicare correttamente sede ed indirizzo dello stabilimento)

destinato allo svolgimento della/le seguente/i attività (elencare le attività che l'impianto intende effettuare)

per il quale è stata presentata domanda di riconoscimento ai sensi: del Reg. CE n.1069/2009

Dopo aver accertato la regolarità dell'istanza avanzata, corredata dalla documentazione prevista e dunque completa in ogni sua parte,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

- al rilascio del riconoscimento condizionato richiesto, ai fini dell'inserimento dell'impianto in oggetto nell'elenco degli stabilimenti riconosciuti.
- al rilascio del riconoscimento definitivo richiesto
- alla volturazione della ragione sociale
- all'aggiornamento del decreto di riconoscimento per modifiche strutturali
- all'aggiornamento del decreto di riconoscimento per ampliamento/modifica tipologia attività
- all'aggiornamento del decreto di riconoscimento per ampliamento modifica tipologia prodotti

Data _____

Firma _____



Per il pagamento delle relative tariffe si farà riferimento a quanto previsto dalla DGR 950/2006 di cui si riporta l'allegato precisando che le tariffe del reg 1774/2002 sono da intendersi per il reg.1069/2009 che lo sostituisce ed abroga.

Allegato alla delibera di Giunta Regionale 950/2006

TARIFE DELLE ATTIVITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVE SVOLTE DAL SERVIZIO VETERINARIO REGIONALE, PER IL RILASCIO DEI RICONOSCIMENTI AGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE, LAVORAZIONE E DEPOSITO DI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E DI RIFIUTI DI O.A. ED AI LABORATORI ANALISI.

| TIPOLOGIA DEL DECRETO DI AUTORIZZAZIONE | Costo in EURO |
|---|---------------|
| Decreto di riconoscimento per tutte le tipologie ai sensi del Reg. 853/2004 |1.032,91 |
| Voltura (cambio di ragione sociale) stabilimenti riconosciuti |103,29 |
| Modifiche strutturali, impiantistiche e produttive nei riconosciuti |103,29 |
| Rilascio di nulla osta per l'utilizzo di prodotti di origine animale non destinati al consumo per scopi scientifici o per l'alimentazione di particolari categorie di animali con fini commerciali ai sensi del Reg 1774/2002 |1.032,91 |
| | |
| Decreto di voltura per cambio di ragione sociale (tutte le tipologie) . |103,29 |
| Riconoscimento laboratori d'analisi |1.032,91 |
| | |
| Rilascio di presa d'atto di Notifica di Inizio Attività Sanitaria (ex DIA semplice) comprese le modifiche rilevanti | € 15,49 |

I versamenti di cui alla presente tabella vanno effettuati sul c/c postale n. 208678 ed intestati a:

“Regione Abruzzo Servizio Tesoreria - L'Aquila” specificando la causale del versamento.

Per quanto concerne invece le tariffe in attesa che si ridefiniscano le tariffe per le prestazioni effettuate dai servizi competenti delle Az. USL, si effettua a cura del richiedente, il versamento previsto al punto 35 del vigente tariffario e precisamente € 15,49 :

Restano valide inoltre le misure previste dal Reg. 882/04 CE e dal D.Lgs 194/2008.



ALLEGATO B**PROCEDURE PER LO SMALTIMENTO DEGLI ANIMALI MORTI E REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI CIMITERI PER ANIMALI D'AFFEZIONE****Cani e gatti**

Essendo materiali di categoria 1 (Regolamento CE n. 1069/2009 art. 8 – animali da compagnia) essi devono essere smaltiti secondo le indicazioni fornite dall'art. 12 dello stesso Regolamento comunitario. L'autorità competente (il sindaco) può consentire lo smaltimento (art. 19 comma 1 lett. a - Reg. CE n. 1069/2009) anche tramite sotterramento.

Modalità operativa

In caso di morte di un cane o gatto, il proprietario (privati, Sindaci, ecc.) notifica il decesso ad un Medico Veterinario (LL.PP riconosciuto, dipendente ASL, ecc.) il quale redige un certificato di morte (se il certificato è redatto da un veterinario libero professionista esso viene rilasciato in triplice copia, di cui - 1 al proprietario dell'animale, 1 da inviare al Servizio veterinario della ASL e 1 rimane al sanitario)(Modulo C) e contestualmente cancella l'animale dall'anagrafe (SIVRA).

Se la causa di morte dell'animale rientra tra le malattie infettive indicate dall'art. 2 del DPR n. 320/54 il Medico veterinario libero professionista deve darne immediatamente comunicazione (entro le 24 ore) al Servizio Veterinario di Sanità animale della ASL competente per territorio.

Il proprietario, dopo aver ottenuto il certificato di morte, che esclude la presenza di malattie infettive e diffuse, può smaltire l'animale anche mediante sotterramento in terreni di privati cittadini o in aree individuate allo scopo sempre nel rispetto delle Leggi comunali vigenti.

Equidi e suini

Animali diversi da quelli di cui all'art. 8 o all'art. 10 del Regolamento CE n. 1069/2009 essendo materiali di categoria 2 essi devono essere smaltiti secondo le indicazioni fornite dall'art. 13 dello stesso Regolamento comunitario. L'autorità competente (il Sindaco) può consentire lo smaltimento (art. 19, comma 1, lett. a - Reg. CE n. 1069/2009) anche tramite sotterramento.

Modalità operativa

In caso di morte di un equide o suino, il proprietario notifica il decesso ad un Medico Veterinario (LL.PP riconosciuto, dipendente ASL, ecc.) il quale redige un certificato di morte (se il certificato è redatto da un veterinario libero professionista esso viene rilasciato in triplice copia, di cui - 1 al proprietario dell'animale, 1 da inviare al Servizio veterinario della ASL e 1 rimane al sanitario)(Modulo C).

Se la causa di morte dell'animale rientra tra le malattie infettive indicate dall'art. 2 del DPR n. 320/54 il Medico veterinario libero professionista deve darne immediatamente comunicazione (entro le 24 ore) al Servizio Veterinario di Sanità animale della ASL competente per territorio.

Altrimenti, il proprietario, dopo aver ottenuto il certificato di morte, che esclude la presenza di malattie infettive e diffuse, formula istanza di sotterramento al Sindaco in terreni di privati cittadini o in aree individuate allo scopo sempre nel rispetto delle Leggi comunali vigenti.



Bovini, ovini e caprini

Quando i loro corpi, venuti a morte o abbattuti, costituiscono materiale di categoria 1 ai sensi dell'art. 8 del Regolamento CE n. 1069/2009 essi dovranno essere smaltiti secondo le indicazioni fornite dall'art. 12 dello stesso Regolamento CE.

Per gli stessi animali, l'autorità competente (il Sindaco) può consentire lo smaltimento anche mediante sotterramento in loco, previa certificazione da parte di un Medico Veterinario del Servizio Veterinario di Igiene degli allevamenti e P.Z. che escluda sia la presenza della TSE, attraverso il prelievo del tronco encefalico se l'età dell'animale lo consente, che delle altre malattie infettive e diffuse previste dall'art. 2 del DPR n. 320/54.

Modalità operativa

Il proprietario dell'animale morto notifica il decesso al Servizio Veterinario di Igiene degli allevamenti e P.Z. della ASL competente per territorio che effettuerà, una volta accertata l'età dell'animale (bovino => 42 mesi, ovi-caprino => 18 mesi) e se le condizioni lo permettono, il prelievo del tronco encefalico come previsto dal Regolamento CE n. 999/2001.

Se l'età dei bovini ed ovi-caprini morti è al di sotto di quella richiesta per l'effettuazione dei test rapidi, il sanitario della ASL redigerà il certificato di morte e se non vi è sospetto della presenza di malattie infettive e diffuse previste dall'art. 2 del DPR n. 320/54. potrà proporre il sotterramento dell'animale nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni comunali.

Regolamento di attuazione per la realizzazione di cimiteri per animali ai sensi della LR n° 9 del 7 maggio 2007.

Finalità

Si intende perseguire, con l'applicazione del presente regolamento, le seguenti finalità:

- a) Assicurare la continuità del rapporto affettivo tra proprietari e i loro animali deceduti;
- b) Realizzare un sistema cimiteriale per gli animali d'affezione idoneo a garantire la tutela dell'igiene pubblica, della salute della comunità e dell'ambiente.

Disposizioni generali

1. Il sito deve essere individuato in zona urbanisticamente a ciò destinata
2. Nel cimitero per animali è consentito esclusivamente l'interro di spoglie delle specie animali di cui all'art. 2 della Legge regionale.
3. L'istituzione dei cimiteri per animali è soggetta ad autorizzazione dell'autorità comunale, secondo le procedure definite dal presente regolamento.
L'individuazione dell'area per la realizzazione di cimiteri per animali deve essere preceduta da uno studio tecnico della località prescelta con particolare riferimento a orografia, dimensioni dell'area, natura fisico-chimica del terreno, profondità e direzione della falda idrica.
4. La relazione tecnico sanitaria che accompagna l'individuazione dell'area deve contenere la



descrizione dell'area stessa, delle vie di accesso, delle zone di parcheggio.

5. Nel cimitero per animali è consentito l'interramento delle spoglie, non la loro tumulazione. con le modalità previste dall'art. 4 della L.R. n. 9 del 7 maggio 2007;

6. Alla documentazione tecnica relativa all'individuazione dell'area cimiteriale, deve essere allegato il parere del Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente.

7. Il cimitero per animali deve essere isolato da un edificio o da più edifici, o dal centro abitato, mediante una zona di rispetto a salvaguardia dell'igiene e della salute pubblica.

8. Le dimensioni della fascia di rispetto sono determinate in m. 50 dalla recinzione esterna del cimitero.

9. In caso di ampliamento di un cimitero esistente, l'ampiezza della fascia di rispetto deve essere mantenuta ad almeno m. 50.

10. Il cimitero deve essere recintato lungo il perimetro. La recinzione deve avere un'altezza non inferiore a m.1,50 dal piano esterno di campagna.

11. Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua.

12. Il terreno del cimitero deve essere dotato di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove sia necessario, di opportuno drenaggio, purché questo non provochi una eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato a campo per l'interro, tale da nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione delle spoglie.

13. Interro di spoglie animali

- I campi destinati all'interro delle spoglie devono essere ubicati in suolo idoneo per natura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.

- Ciascuna fossa per interro deve essere scavata ad una profondità tale dal piano di superficie del cimitero, da consentire una copertura di terreno di almeno cm. 70 dopo che sia stato deposto il contenitore della spoglia dell'animale. - Le dimensioni delle fosse devono essere adeguate alle spoglie da interrare.

- I vialetti tra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle spoglie, ma devono essere larghi almeno 50 cm. tra fossa e fossa.

- Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di m. 1,50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l'acqua, per favorire la mineralizzazione delle spoglie.

- Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei.

- La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere un'altezza tale da essere, in piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di m. 0,50 dal fondo della fossa di inumazione.

- La spoglia di ogni animale destinato all'interro deve essere chiusa in apposito contenitore biodegradabile e sepolta in fossa separata dalle altre.

- Per l'interro non consentito l'uso di cassette di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

14. Disseppellimento di spoglie animali.

- Il disseppellimento delle spoglie è consentito solo dopo che sia trascorso un periodo non inferiore a 5 anni dall'inumazione.

- Le fosse, liberate dalle spoglie, possono essere utilizzate per nuovi interri.

- Il servizio di Igiene degli allevamenti e produzioni zootecniche della ASL competente per territorio svolge attività di vigilanza per quanto attiene alle condizioni igienico sanitarie del cimitero.

15. Soppressione del cimitero



- L'istanza di soppressione deve essere indirizzata alla ASL che esprime parere in merito e fornirà le indicazioni atte alla salvaguardia della salute pubblica e del territorio.

16. Trasporto delle spoglie

- L'Impresa che gestisce il sito cimiteriale deve essere autorizzata dal locale Servizio Veterinario dell'ASL al trasporto delle spoglie animali.

17. Collaborazione tra Comune, associazioni e organismi di volontariato

- Il Comune o il gestore della struttura possono avvalersi, previa stipula di apposita convenzione, della collaborazione e del supporto a titolo volontario e gratuito di personale messo a disposizione dalle associazioni.

- Il Comune regola, con protocollo d'intesa, le modalità di informazione e di accesso alla struttura di associazioni e organizzazioni di volontariato, aventi fini di tutela degli animali, che ne facciano richiesta.



ALLEGATO C**LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEGLI ANIMALI TERRESTRI ED AQUATICI IN DIFFICOLTÀ E SMALTIMENTO DELLE CARCASSE DI ANIMALI SELVATICI****INTRODUZIONE E FINALITA'**

Negli ultimi anni, per quanto riguarda la Regione Abruzzo, si è registrato un incremento nei sinistri ed incidenti stradali provocati da animali, sia d'affezione e da reddito che da fauna selvatica. Tale fenomeno è sicuramente da mettere in correlazione con l'aumento delle popolazioni di ungulati di grossa mole (cinghiali, caprioli e cervi). Si fanno inoltre più frequenti gli impatti con esemplari di carnivori selvatici, in particolare volpe e lupo, che hanno raggiunto ormai consistenze di popolazione consolidate su tutta la catena appenninica.


Il Servizio di Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione Abruzzo ha pertanto promosso la pianificazione e l'organizzazione delle attività inerenti sia la gestione degli animali in difficoltà che lo smaltimento delle spoglie, nell'ambito del Comitato per il controllo della fauna selvatica e la sanità delle popolazioni animali migranti della Regione Abruzzo che periodicamente si riunisce presso l'Assessorato alla Salute, prendendo in considerazione i contributi dei componenti il comitato, i quali a vario titolo e per quanto di competenza si confrontano quotidianamente con tale problematica.

Il documento elaborato costituisce pertanto le linee guida applicabili al soccorso di animali in difficoltà e alla gestione delle carcasse di animali selvatici rinvenute sul territorio regionale, elaborate allo scopo di:

1. provvedere alla organizzazione logistica e alla risoluzione tempestiva ed efficace di situazioni critiche che, in caso di ritrovamento di animali selvatici in difficoltà o delle loro carcasse e dei domestici in difficoltà in ambiti stradali, urbani o periurbani, possono concretizzarsi con rischi alla pubblica incolumità;
2. definire ruoli e competenze del personale a vario titolo coinvolto nelle operazioni di intervento;
3. standardizzare le procedure di intervento e definire la destinazione di animali in difficoltà o delle carcasse dei selvatici, in base ai differenti contesti e competenze normative;
4. promuovere l'utilizzo delle informazioni ottenibili da tali evenienze in un piano coordinato di sorveglianza sanitaria, su base regionale.

STATO DELL'ARTE E CRITICITA'

Le richieste di intervento su animali in difficoltà o sul recupero di carcasse vengono, di norma, indirizzate alle forze dell'ordine (quasi sempre Corpo Forestale dello Stato) o ad altre figure quali i veterinari degli Enti Parco, all'interno delle aree protette o, in generale, i veterinari delle AASSLL. Spesso sono indirizzate anche alle associazioni animaliste ed ambientaliste.



Il quadro su citato suggerisce, anche in considerazione del numero crescente di richieste di intervento, di definire con chiarezza:

- 1- ruoli e figure preposte, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali degli enti coinvolti;
- 2- modalità operative delle fasi di sopralluogo, trasporto, destinazione dell'animale;
- 3- mezzi e strutture coinvolte.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Leggi regionali

L.R. n.30 del 31-05-1994 e s.m.i. "Norme per l'attività venatoria e per la tutela della fauna selvatica"

L.R. n. 38 del 21-06-1996 "Legge-quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa".

L.R. n. 10 del 28-01-2004 e smi "Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente"

L.R. n.78 del 08-09-1988 e s.m.i "Provvidenze a favore del Centro di Recupero Rapaci e Selvatici"

Legge Regionale n. 47 del 18 dicembre 2013 "Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione"

Normativa generale

Legge 281 del 14 Agosto 1991 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo"

Legge 11 febbraio 1992 n.157 e s.m.i. "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"

Decreto Ministeriale 19 aprile 1996 "Elenco specie animali che possono costituire pericolo"

Reg. (CE) 21 ottobre 2009 n. 1069 "Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale)"

Reg. (CE) 25 febbraio 2011 n. 142 "recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera"

Ordinanze del Ministero della Salute del 18 dicembre 2008, 19 marzo 2009 e del 10 febbraio 2010.

Legge 20 luglio 2004, n.189 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2004, con le previste modifiche al Codice Penale, (art. 544-bis e ter).



Legge 29 luglio 2010 n.120 di riforma del Codice della strada, pubblicata in Gazzetta Ufficiale (n.75 del 29 luglio 2010 - Suppl. Ordinario n.171): articolo 31 (Modifiche agli articoli 177 e 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992) in materia di mezzi di soccorso per animali e di incidenti con danni ad animali.

Accordo n° 20/CU dei 07/02/2013 tra il Governo, le Regioni, le province autonome e le Autonomie Locali recante: "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n.1069/2009 del Parlamento e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002.

LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DI ANIMALI SELVATICI TERRESTRI IN DIFFICOLTÀ'

Atteso che tutte le specie selvatiche possono rientrare nell'ambito di azioni di soccorso finalizzate al recupero delle stesse per motivi di deontologia professionale e di tutela del benessere animale, è opportuno, dal punto di vista operativo e anche per l'ottimizzazione delle risorse umane, strumentali ed economiche messe in campo dalla Pubblica Amministrazione, individuare diverse modalità di intervento e priorità a seconda delle specie coinvolte e dei contesti operativi.

Competenze.

Gli enti istituzionalmente coinvolti nella gestione dell'intervento di soccorso sono:

- Servizi Veterinari delle AA.SS.LL. competenti per territorio;
- Corpo Forestale dello Stato;
- Aree Naturali Protette;
- Amministrazioni Provinciali competenti per territorio

La valutazione inerente la pericolosità dell'animale in fase di primo intervento è rimessa all'operatore competente degli enti sopra descritti, intervenuto sul sito di ritrovamento.

La presenza del Medico Veterinario (della ASL, dell'Ente gestore dell'area protetta, del Corpo Forestale dello Stato, per le rispettive competenze professionali) deve essere assicurata in caso di ritrovamento di esemplari appartenenti a specie particolarmente protette ai sensi della L. 11 febbraio 1992, n. 157 (o di animali che, a causa della loro mole o per le specifiche caratteristiche etologiche, possono ingenerare durante le fasi di manipolazione, primo intervento e trasporto rischi per l'incolumità pubblica o per la sicurezza degli operatori) (cfr. allegati A e B al Decreto Ministeriale 19 aprile 1996). In quest'ultimo caso è necessario considerare anche l'intervento dei vigili del fuoco. Per altre segnalazioni ricevute, inerenti tutte le altre specie e nelle situazioni non espresse in precedenza, è necessario effettuare, con una analisi dei contesti di riferimento, una valutazione della reale esigenza di recupero dell'esemplare in difficoltà (considerando, ad esempio, lo svolgersi senza interferenze antropiche, dei normali processi dell'ecosistema naturale).

Il Medico Veterinario, qualora attivato direttamente dal personale presente sul posto, risulta essere:



- Per le aree non protette: il medico veterinario della ASL competente in servizio di reperibilità (Dipendente, ACN, convenzionato).
- Per le aree protette: il medico veterinario del Parco, nel caso dei Parchi Nazionali (PN Abruzzo Lazio e Molise, PN Gran Sasso e Monti della Laga, PN Majella), il medico veterinario del Corpo Forestale dello Stato o Medici Veterinari convenzionati, qualora presenti presso i diversi enti gestori, nel caso di altre AA.PP. (P.R. Sirente Velino o altre Riserve o Oasi).

Nelle aree protette, con soggetti sospetti di essere affetti da malattie infettive e diffuse, deve intervenire anche il Medico Veterinario della ASL competente per territorio.

Sarà cura delle AA.SS.LL. e delle Aree Protette far pervenire agli enti istituzionalmente coinvolti (1515, Centr. ASL ecc.) i recapiti e le disponibilità dei Medici Veterinari incaricati e del personale eventualmente responsabile della attività amministrative e gestionali del recupero della fauna.

Resta inteso che, sulla base delle proprie valutazioni cliniche, delle conoscenze ecologiche sulla specie coinvolta, delle norme sul benessere animale, dei principi del codice deontologico e della vigente normativa di settore, il medico veterinario intervenuto è responsabile dell'indirizzo prognostico del caso e decide della destinazione dell'animale, oltre che, in casi di particolare gravità, della eventuale soppressione dello stesso.

Il medico veterinario intervenuto registra l'attività svolta sul sistema informativo BDR-SIVRA.

Il Comitato per il controllo della fauna selvatica e la sanità delle popolazioni animali migranti della Regione Abruzzo, nell'ambito del proprio lavoro istituzionale presso l'Assessorato alle Politiche della Salute, promuoverà l'organizzazione sinergica degli interventi.

Procedure.

La segnalazione, da parte di chi rinviene l'animale, può essere indirizzata, in prima istanza, a diversi enti, amministrazioni ed associazioni.

A seconda del luogo di rinvenimento dell'animale, sono individuate le seguenti procedure operative.

1. Animale selvatico in difficoltà rinvenuto in aree non protette:

L'organizzazione del primo sopralluogo è demandata al CFS per il tramite del sistema operativo attivato dal numero 1515, Centr. ASL ecc.. Quest'ultimi, sulla base delle valutazioni da effettuarsi secondo le indicazioni riferite in precedenza al paragrafo "competenze", e sulla base delle disponibilità dichiarate dalle singole Amministrazioni coinvolte, provvedono ad individuare i profili operativi necessari all'intervento. A tale scopo qualora si dovessero appalesare esigenze organizzative diverse, si provvederà a predisporre un protocollo operativo d'intesa con gli enti coinvolti.



Qualora la segnalazione giunga direttamente ad uno degli enti istituzionalmente coinvolti e l'intervento possa essere espletato dallo stesso, ai fini del mantenimento di un corretto flusso informativo questo va comunque segnalato al Servizio Veterinario attraverso BDR-SIVRA.

Le Amministrazioni Provinciali provvedono a fornire il supporto a tale attività, per quanto di competenza.

Resta comunque inteso che, per specie non protette, sinantropiche e non pericolose, possono collaborare, anche mediante recupero diretto, le guardie zoofile e le associazioni riconosciute secondo modalità ufficialmente definite.

Fig. 1: diagramma di flusso delle operazioni relative al soccorso di animali selvatici (specie particolarmente protette o pericolose) in difficoltà in aree non protette

2. Animale selvatico in difficoltà rinvenuto in aree protette:

Per le segnalazioni ricadenti all'interno dei confini dei Parchi ed altre aree protette, se interessato il sistema del numero verde 1515, la sala operativa CFS attiva il protocollo di intervento interessando prioritariamente l'ufficio o servizio competente indicato dall'Ente gestore dell'area protetta e, per i parchi nazionali il Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Parco, o altro personale disponibile in seno alla propria Amministrazione.

Qualora la segnalazione giunga direttamente all'Ente gestore dell'area protetta lo stesso provvederà secondo le modalità e competenze definite nelle presenti linee guida.

Per segnalazioni giunte direttamente ai tecnici del Parco, l'intervento va organizzato congiuntamente al Comando Stazione CFS competente, se disponibile, o comunque previa segnalazione al Coordinamento Territoriale per l'Ambiente CFS del Parco

Resta comunque inteso che ogni attività effettuata deve essere comunicata, preferibilmente tramite SIVRA-BDR, al Servizio Veterinario della ASL di competenza.






Fig. 1: diagramma di flusso delle operazioni relative al soccorso di animali selvatici in difficoltà in aree protette

In virtù di apposite convenzioni, le amministrazioni istituzionalmente coinvolte possono ricevere il supporto della Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Teramo e dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise.

Fasi del primo intervento.

Il personale intervenuto deve procedere alla:

- *Rimozione* dei rischi per l'incolumità pubblica (allontanamento di non addetti ai lavori, regolazione del traffico in caso di rinvenimenti in sede stradale, sgombrò della carreggiata in caso di rinvenimento in sedi urbane o peri-urbane ecc.);
- *Limitazione* degli stimoli e delle sollecitazioni volontarie e involontarie sull'animale ad opera dell'uomo;
- *Effettuazione*, secondo i dettati già specificati, della chiamata del medico veterinario, con la descrizione accurata degli elementi oggettivi del caso;
- *Messa in sicurezza* dell'animale;
- *Valutazione* della presenza di eventuali illeciti a danno degli animali e attivazione delle relative procedure di polizia giudiziaria.
- *Compilazione* del verbale di sopralluogo (allegato-SIVRA)

Manipolazione dell'animale.

La cattura e la manipolazione dell'animale (a seconda dei casi) può essere condotta da personale non veterinario debitamente preparato.



Resta salva la necessità di presenza del Medico Veterinario qualora sia necessario procedere a sedazione o per tele anestesia dell'animale.

All'uopo la Regione Abruzzo promuove l'istituzione di appositi eventi formativi destinati al personale tecnico afferente alle diverse amministrazioni coinvolte ed anche al personale volontario delle associazioni interessate.

Trasporto dell'animale.

Gli animali rinvenuti e che hanno bisogno di cure particolari vanno trasportati in contenitori idonei per dimensioni, materiale e caratteristiche costruttive. In caso di situazioni di emergenza come quella del trasporto di animali non pericolosi in difficoltà si può trasportare anche con mezzo non autorizzato sempre rispettando le condizioni generali di benessere durante il trasporto (art. 3 Reg. CE n. 1/2005). Per gli esemplari appartenenti a specie pericolose sarà opportuno procedere con automezzo e casse autorizzate per quanto riguarda gli aspetti igienico-sanitari dalla A.S.L. territorialmente competente. Le condizioni ottimali, nella maggior parte dei casi, per il trasporto di animali selvatici, soprattutto in condizioni di stress acuto conseguente ad un recente ferimento, trauma o interazione diretta con l'uomo, sono raggiunte con l'impiego di un contenitore opportunamente arieggiato, ma in grado di evitare, almeno parzialmente, stimolazioni visive e uditive ulteriormente stressogene per l'animale.

Laddove si tratti di esemplari non appartenenti a specie ritenute pericolose (Decreto Ministeriale 19 aprile 1996) e non particolarmente protette (Legge 157/92) qualora possibile, il trasporto potrà essere attuato anche dal privato cittadino che ha effettuato la segnalazione o dalle guardie e volontari di associazioni succitate, nonché da personale e collaboratori a tal fine incaricati dagli enti gestori delle aree protette. Se ciò non risulta possibile e compatibilmente con le disponibilità di personale e di mezzi, il trasporto sarà a cura dell'Ente interessato. Il trasporto di esemplari appartenenti a specie pericolose sarà in ogni caso a cura dell'Ente intervenuto. Parchi, Province e Corpo Forestale dello Stato devono adeguarsi pertanto, con automezzi idonei, rimorchi o casse di trasporto di diverse dimensioni a seconda della specie, al trasporto degli animali rinvenuti nel territorio di propria competenza, entro un anno dalla pubblicazione delle presenti linee guida.

Destinazione dell'animale.

Come previsto dalla normativa regionale vigente, l'animale ritrovato in difficoltà deve essere trasportato, dopo una valutazione delle effettive possibilità di recupero:

- Presso il Centro di Recupero Fauna Selvatica del Corpo Forestale dello Stato di Pescara, o le sue strutture periferiche, per gli animali provenienti dal territorio esterno alle aree protette; se del caso, in seconda battuta l'animale può essere destinato ad altri Centri specializzati e riconosciuti su scala nazionale (in particolare per specie oggetto di particolari progetti di ricerca e captive breeding)
- Presso propri centri di primo soccorso o di recupero, nel caso dei Parchi e di altre aree protette, qualora siano stati autorizzati ed attivati, presso il Centro di Recupero Fauna Selvatica del Corpo Forestale dello Stato di Pescara, o sue strutture periferiche, per gli animali provenienti dalle aree protette non dotati di



propri centri. Anche in questo caso, in seconda battuta l'animale può essere destinato ad altri Centri specializzati e riconosciuti su scala nazionale (in particolare per specie oggetto di particolari progetti di ricerca e captive breeding)

- Centri ASL come Canile sanitario, strutture di ricovero della Facoltà di Medicina Veterinaria, attivazione di ulteriori nuovi centri di recupero per la fauna selvatica deve seguire la normale prassi autorizzativa e di controllo sanitario da parte delle Autorità Sanitarie. Per i Centri di recupero già esistenti, è prevista comunque una revisione dei procedimenti autorizzativi e delle componenti strutturali entro 12 mesi dall'emanazione delle presenti linee guida.

Coordinamento delle informazioni e gestione dei dati sanitari.

La Regione Abruzzo promuove l'acquisizione di dati sanitari con l'ausilio di sistemi informativi (BDR-SIVRA) provenienti dal recupero di animali selvatici in difficoltà e la loro gestione coordinata quale contributo sostanziale alla sorveglianza epidemiologica sul territorio regionale. In particolare:

- Promuove l'utilizzo di schede con rilievi standardizzati sugli animali ritrovati e sui contesti di ritrovamento;
- Stabilisce il piano delle indagini sierologiche e di altro tipo da effettuare sugli animali recuperati, qualora possibile (allegato A alle presenti linee guida).

Sulla base delle informazioni sanitarie raccolte la Regione Abruzzo convoca periodicamente il Comitato per il controllo della fauna selvatica e la sanità delle popolazioni animali migranti presso l'Assessorato alle Politiche della Salute ed eventualmente rimodula il piano di sorveglianza.

I campioni sono prelevati dai medici veterinari intervenuti sul sito di rinvenimento dell'animale o nella struttura di destinazione, ed inviati:

- all'Istituto Zooprofilattico di Teramo, per le indagini relative alla sorveglianza di malattie pertinenti la sanità pubblica veterinaria;
- all'Università degli Studi di Teramo, previa stipula di apposite convenzioni, per indagini relative a particolari ricerche o approfondimenti scientifici.
- ad altre Università e Centri di Ricerca per specifiche attività di studio

Va precisato come ulteriori accertamenti diagnostici di screening, non considerati nell'allegato A delle presenti linee guida, debbano essere prima sottoposti all'approvazione del Servizio Veterinario della ASL di pertinenza territoriale.

LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELLE CARCASSE DI ANIMALI SELVATICI TERRESTRI

Competenze.

Gli enti istituzionalmente coinvolti nella gestione dell'intervento sono:

- Servizi Veterinari delle AA.SS.LL. competenti per territorio;
- Corpo Forestale dello Stato;
- Aree Naturali Protette;
- Amministrazioni Provinciali competenti per territorio.



Anche nelle aree protette con soggetti sospetti di essere affetti da malattie infettive e diffuse, deve intervenire anche il Medico Veterinario della ASL competente per territorio.

Sarà cura delle AASSLL e degli Enti Parco far pervenire agli enti istituzionalmente coinvolti (Corpo Forestale dello Stato, ecc.) i recapiti e le disponibilità dei medici veterinari incaricati.

Il Comitato per il controllo della fauna selvatica e la sanità delle popolazioni animali migranti della Regione Abruzzo, nell'ambito del proprio lavoro istituzionale presso l'Assessorato alle Politiche della Salute della Regione Abruzzo, promuove l'organizzazione sinergica degli interventi nelle aree contigue dei Parchi, in considerazione della necessità di garantire una corretta impostazione metodologica non solo basata sulle diverse giurisdizioni e competenze amministrative, ma sugli areali di distribuzione delle popolazioni selvatiche, soprattutto delle specie particolarmente protette.

Procedure.

A seconda del luogo di rinvenimento della carcassa, sono individuate le seguenti procedure operative.

1. Animale selvatico morto rinvenuto in aree non protette:

L'organizzazione del primo sopralluogo è affidata al CFS a cui pertanto dovranno giungere le segnalazioni anche se pervenute ad altri Enti o Amministrazioni. Il Corpo Forestale dello Stato, sulla base delle valutazioni da effettuarsi secondo le indicazioni riferite in precedenza e sulla base delle disponibilità dichiarate dalle singole Amministrazioni coinvolte, provvede ad individuare i profili operativi necessari all'intervento.

Le Amministrazioni Provinciali provvedono a fornire il supporto a tale attività, per quanto di competenza ed in particolare per le specie cacciabili ai sensi della Legge 157/92 e L.R. 10/04 (art. 6, comma 2)

2. Animale selvatico morto rinvenuto in aree protette:

Per le segnalazioni ricomprese all'interno dei confini dei Parchi o altro tipo di aree protette, se interessato il sistema del numero verde 1515, la sala operativa CFS attiva il protocollo di intervento interessando prioritariamente il Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Parco, o altro personale disponibile in seno alla propria Amministrazione.

Qualora la segnalazione giunga direttamente ai tecnici del Parco, l'intervento va organizzato congiuntamente al Comando Stazione CFS competente, se disponibile, o comunque previa segnalazione al Coordinamento Territoriale per l'Ambiente CFS del Parco.



Prime operazioni sul sito di ritrovamento.

Il personale intervenuto deve procedere alla:

- Rimozione dei rischi per l'incolumità pubblica (allontanamento di non addetti ai lavori, regolazione del traffico in caso di rinvenimenti in sede stradale, sgombrò di carreggiata in caso di rinvenimento in sedi urbane o peri-urbane ecc.);
- Valutazione del rischio per gli operatori;
- Eventuale chiamata del medico veterinario, con la descrizione accurata degli elementi oggettivi del caso;
- Valutazione della presenza di eventuali illeciti a danno degli animali e attivazione delle relative procedure di polizia giudiziaria.

Il medico veterinario chiamato ad intervenire, acquisite le necessarie informazioni e valutato il caso, decide per l'eventuale intervento sul posto. Comunque ed in ogni caso dovrà fornire al personale intervenuto le necessarie indicazioni di comportamento procedurale.

Tutte le segnalazioni vengono registrate su sistema SIVRA da parte degli enti coinvolti.

Manipolazione della carcassa.

La manipolazione della carcassa, limitatamente ad eventuali spostamenti sul luogo del rinvenimento, da parte del personale intervenuto potrà essere effettuata sentite le indicazioni procedurali fornite dal medico veterinario e solo dopo aver indossato i dispositivi di protezione individuale necessari al caso. Gli operatori dovranno essere opportunamente formati a cura degli Enti e delle Amministrazioni coinvolte circa i possibili rischi biologici connessi con tale attività.

Trasporto della carcassa.

Qualora il medico veterinario intervenuto o telefonicamente interpellato riscontri l'assenza di sospetto di malattia trasmissibile all'uomo o agli animali, la carcassa potrà essere trasportata anche in assenza dei requisiti previsti per gli automezzi ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009. In tal senso è raccomandabile un allestimento dei mezzi di trasporto tale da consentire, in caso di necessità, anche il trasporto di materiali di categoria 1 ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009 (cui apparterebbe la carcassa di selvatico se venisse identificata come sospetta di malattia infettiva).

Il mezzo o il contenitore vanno autorizzati dai Servizi Veterinari ASL competenti per territorio, al trasporto di materiali di categoria 1 ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009 e deve a sua volta essere alloggiato all'interno di un vano chiuso. Si riportano le seguenti caratteristiche da rispettare:

Per il contenitore:

- pareti lavabili e disinfettabili
- chiusura ermetica;
- maniglie per consentirne il carico e lo spostamento;
- dispositivo per lo scarico dei reflui.

Per il vano:

- pareti lavabili e disinfettabili;



- sistemi di areazione chiudibili ermeticamente;
- sistema di carico semiautomatico del cassone che consenta agevolmente il carico anche in presenza limitata di personale.

Ferme restando le indicazioni specifiche operative individuate dall' Accordo sancito in data 7/2/2013, si precisa che nella Regione Abruzzo è autorizzato il trasporto di corpi di animali morti di piccola e media taglia, ancorché altri sottoprodotti di o.a., verso un impianto riconosciuto o registrato ai sensi del Reg. CE 1069/2009, verso Istituti di ricerca quali IZS o verso Università a scopo didattico o diagnostico. I contenitori devono essere nuovi, a perdere, a tenuta stagna e chiudibili correttamente identificati a norma dell'allegato VIII, capo 2 del Reg. UE 142/2011. Una volta chiuso, il contenitore contenente la carcassa può essere trasportato direttamente dall'utente con proprio mezzo.

Destinazione della carcassa.

La carcassa potrà essere destinata su indicazione del medico veterinario intervenuto o telefonicamente interpellato, allo smaltimento o alla effettuazione di indagini necroscopiche.

Qualora venga disposto lo smaltimento della carcassa mediante infossamento o incenerimento, il medico veterinario della A.S.L. competente per territorio dovrà attivarsi per la definizione delle modalità di smaltimento nonché per la fattiva realizzazione dello stesso attraverso le figure istituzionali preposte (Sindaco, Provincia, Ente Parco). Nel caso venga disposto, sentiti anche gli Enti e le Amministrazioni coinvolte, l'esame necroscopico della carcassa, la stessa verrà trasportata a cura dell'Ente richiedente.

Le possibilità inerenti il destino della carcassa possono essere:

- rilascio in loco ai fini dell'alimentazione degli animali necrofagi
- smaltimento tramite interrimento
- smaltimento tramite incenerimento
- invio ai laboratori convenzionati ai fini necroscopici

Rilascio in loco della carcassa

Il rilascio in loco della carcassa per l'alimentazione degli animali necrofagi può essere effettuato sulla base del Reg. (CE) 1069/2009. Tale pratica può essere autorizzata nel caso in cui si ravvedano le seguenti concomitanze e ad esclusione delle specie particolarmente protette ai sensi della Legge 157/92:

- carcassa già in avanzato stato di decomposizione in contesti naturali, lontani da infrastrutture o strutture antropiche, oppure rinvenuta in luoghi di difficile accesso, sempre ammettendo che non possa arrecare danno alla salute pubblica o all'ambiente (contaminazione delle acque)
- considerazione dello svolgersi senza interferenze antropiche, dei normali processi dell'ecosistema naturale



Smaltimento tramite interramento

Lo smaltimento tramite interramento, ai sensi della vigente normativa regionale, può essere effettuato per gli esemplari di fauna selvatica ad esclusione delle specie particolarmente protette ai sensi della Legge 157/92 e nel caso in cui il veterinario referente coinvolto lo ritenga opportuno. Lo smaltimento sarà a cura dell'Ente Parco (aree protette) o del Comune interessato.

Smaltimento tramite incenerimento

Lo smaltimento tramite incenerimento (senza che la carcassa venga inviata ai laboratori di seguito descritti per le analisi necroscopiche), il cui trasporto delle spoglie venga effettuato o mediante ditta autorizzata o con mezzi autorizzati dei singoli enti coinvolti (vedi capoverso precedente), può essere effettuato per gli esemplari di fauna selvatica ad esclusione delle specie altamente protette (Legge 157/92) previa apposita certificazione sanitaria del Servizio Veterinario della ASL competente. Lo smaltimento sarà a cura dell'Ente Parco (Aree Protette) o Comune interessato.

Invio ai laboratori convenzionati ai fini necroscopici

Le necroscopie, con finalità di accertamento della causa di morte e di campionamento per lo svolgimento delle indagini sanitarie ed ispettive conseguenti, potranno essere svolte:

1. **Presso l'Istituto Zooprofilattico di Teramo** (cfr. normativa regionale di riferimento, nota 600.7.6/24461/49 del 20 Giugno 2002, Legge 23 Giugno 1970, n. 503 e D.L.vo 30 Giugno 1993, n. 270, L.R. 10/2004).
2. **Presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Teramo**, per particolari ricerche o approfondimenti scientifici, previa stipula di apposite convenzioni con le Amministrazioni coinvolte, nei casi in cui non sussistano gli elementi per la formulazione di un'ipotesi di morte causata da malattia infettiva, assicurando comunque l'invio dei prelievi relativi alle indagini di sanità pubblica veterinaria presso l'IZS di Teramo.
3. **Presso laboratori veterinari degli Enti Parco**, autorizzati dalla ASL competente, previo accordo con il Veterinario Ufficiale intervenuto, laddove si intenda eseguire un'accurata ricognizione della carcassa ai fini dell'acquisizione di informazioni utili alla conservazione e gestione della specie (es. dati biometrici, ecologia alimentare, genetica non forense, capacità riproduttiva ecc.) ma non sussistano gli elementi per la formulazione di un'ipotesi di morte causata da malattia infettiva, assicurando comunque l'invio dei prelievi relativi alle indagini di sanità pubblica veterinaria presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo.

L'invio dei campioni/carcasse deve essere inoltrato compilando l'apposito modello dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale o comunque con richiesta del Medico Veterinario intervenuto.

Si precisa che tutti i ritrovamenti di carcasse animali (appartenenti a specie di ungulati o a specie particolarmente protette ai sensi della Legge 157/92), le richieste inviate, ai laboratori, così come i loro esiti devono essere comunicati alla ASL di competenza, tramite BDR-SIVRA, al fine di rendere possibili eventuali programmazioni sanitarie inerenti la fauna selvatica.



Coordinamento delle informazioni e gestione dei dati sanitari.

La Regione Abruzzo gestisce i dati sanitari provenienti dalle carcasse di animali selvatici tramite BDR-SIVRA e la loro gestione coordinata quale contributo sostanziale alla sorveglianza epidemiologica sul territorio regionale. In particolare:

- riceve il report annuale dalle amministrazioni competenti
- fornisce le schede con rilievi standardizzati sulle carcasse rinvenute e sui contesti di ritrovamento
- stabilisce il piano dei campionamenti sanitari da effettuare in sede di necropsia (elenco allegato alle linee guida).

Sulla base delle informazioni sanitarie raccolte la Regione Abruzzo convoca periodicamente il Comitato per il controllo della fauna selvatica e la sanità delle popolazioni animali migranti presso l'Assessorato alle Politiche della Salute ed eventualmente rimodula il piano di sorveglianza, anche in accordo con eventuali piani di intervento diagnostici armonizzati a livello nazionale.

Va precisato gli accertamenti diagnostici debbano essere svolti sulla base delle indicazioni fornite in allegato 2. Le spese inerenti ulteriori indagini di laboratorio risulteranno a carico del richiedente.

ALLEGATO 1: Linee guida per l'effettuazione di accertamenti sanitari di animali selvatici

Specie particolarmente protette ai sensi della L. 157/92

| Specie | Accertamenti sanitari su carcasse (oltre all'esame necroscopico routinario) | Accertamenti sanitari su animali in difficoltà (esami sierologici da prelievi ematici) |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Lupo • Orso • Martora • Puzzola • Lontra • Gatto selvatico • Lince | <ul style="list-style-type: none"> - <u>Aujeszky, solo su sospetto</u> - <u>Ricerca trichinella da m. tibiale anteriore</u> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>CPV</u> ▪ <u>CDV</u> ▪ <u>Epatite CAV</u> ▪ <u>Leptosira</u> ▪ <u>Leishmania</u> ▪ <u>Dirofilaria</u> ▪ <u>Brucella</u> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Camoscio <u>appenninico</u> | <ul style="list-style-type: none"> - <u>Brucella spp. solo riproduttivi</u> - <u>Mycobacterium paraTBC (valvola ileo-ciecale)</u> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Bluetongue</u> ▪ <u>Border disease</u> ▪ <u>Brucella</u> ▪ <u>Chlamydia psittaci variante ovis</u> ▪ <u>Febbre Q</u> ▪ <u>Borrelia</u> ▪ <u>Mycobacterium paratuberculosis</u> ▪ <u>Salmonella abortus ovis</u> ▪ <u>Toxoplasma Brucellosi</u> |



-
- Marangone minore - Influenza aviare (?)
 - Marangone dal ciuffo - West Nile disease (se
 - tutte le specie di pellicani provenienti da zona a rischio "Foce del Vomano)
 - Tarabuso
 - Cicogna bianca
 - Cicogna nera
 - Spatola
 - Mignattaio
 - Fenicottero
 - Cigno reale
 - Cigno selvatico
 - Volpoca
 - Fistione turco
 - Gobbo rugginoso
 - Pollo sultano
 - Otarda
 - Gallina prataiola
 - Gru
 - Piviere tortolino
 - Avocetta
 - Cavaliere d'Italia
 - Occhione
 - Pernice di mare
 - Gabbiano corso
 - Gabbiano corallino
 - Gabbiano roseo
 - Sterna zampenere
 - Sterna maggiore

-
- Albanella reale - Influenza aviare
 - Albanella minore - West Nile disease (se
 - Capovaccaio provenienti da zona a rischio "Foce del Vomano")
 - Poiana - Trichinosi
 - Gheppio
 - Smeriglio
 - Sparviero
 - Astore
 - Falco cuculo
 - Falco di palude
 - Falco pecchiaiolo
 - Falco pellegrino
 - Falco pescatore
 - Grifone
 - Grillaio
 - Lodolaio
 - Nibbio bruno
 - Nibbio reale
 - Civetta
 - Barbagianni
 - Assiolo
 - Gufo comune
-



| | | |
|-----------------------------|----------------------------|---|
| • Allocco | | |
| • Ghiandaia marina | - West Nile disease (se | - |
| • Tutte le specie di picchi | provenienti da zona a | |
| • Gracchio corallino | rischio "Foce del Vomano") | |

Altre Specie da indagare ai fini sanitari

| Specie | Accertamenti sanitari su carcasse | Accertamenti sanitari su animali in difficoltà (prelievi ematici) |
|---------------------------|--|---|
| • Cervo | - CWD (?) | - BBrucellosi IDEM |
| • Capriolo | - Ricerca <u>Mycobacterium da linfonodi testa e intestinali e tipizzazione, solo su segni anat.-pat.</u> | - Camoscio appenninico |
| • Cinghiale | - Trichinosi - Ricerca <u>Mycobacterium da linfonodi testa e intestinali e tipizzazione, solo su segni anat.-pat.</u> | - Aujeszky - Peste suina classica (?) - Malattia Vescicolare (?) - Brucella spp. - Francisella tularensis - Leptospira |
| • Volpe | - Trichinosi | |
| • Altri mustelidi | | |
| • Altri anatidi selvatici | - Influenza aviare - West Nile disease (se provenienti da zona a rischio "Foce del Vomano") | - |
| • Altri corvidi | - West Nile disease (se provenienti da zona a rischio "Foce del Vomano") | - |

Per tutte le specie, in caso di rilievo in corso di necropsia

| | |
|-----------------------|---|
| • Ectoparassiti | • Identificazione di Specie |
| • Scarificato cutaneo | • Ectoparassiti: Ricerca agente eziologico |
| • Zecche | • Francisella tularensis: Ricerca agente eziologico |
| | • Coxiella burnetii: Ricerca agente eziologico |



| | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Zecche - Gen. Ixodes | <ul style="list-style-type: none"> • Borrelia burgdorferi s.l.: Ricerca agente eziologi |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Anaplasma phagocytophilum: Ricerca agente eziologi |



SCHEDA INFORMATIVA FAUNA SELVATICA

| | |
|---|---|
| <p>Ente comunicante _____</p> <p>Data _____</p> | <p>Al Dipartimento di Prevenzione ASL di _____</p> <p>Servizio Veterinario di Sanità Animale Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche</p> |
|---|---|

INFORMAZIONI RELATIVE AL SOPRALLUOGO: **DATA** _____


| | |
|--|--|
| Ente che ha ricevuto la segnalazione _____ | |
| Ente/i coinvolto/i nel sopralluogo _____ ; _____ | |
| Località sopralluogo _____ | Comune _____ |
| Area protetta <input type="checkbox"/> (indicare quale) _____ | Area non protetta <input type="checkbox"/> |
| N° di animali coinvolti ____ Animale in difficoltà <input type="checkbox"/> Carcassa animale <input type="checkbox"/> | <p>Coordinate sito intervento (WGS84-decimali)</p> <p>lat. N _____ long E _____</p> |
| Medico Veterinario non presente <input type="checkbox"/> | |
| Medico Veterinario presente ASL <input type="checkbox"/> CFS <input type="checkbox"/> Parco <input type="checkbox"/> Altro _____ | |

INFORMAZIONI SUL/SUGLI ANIMALI/CARCASSA

| |
|--|
| SPECIE ANIMALE _____ ; Sesso M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> ; Età _____ |
| Causa dell'intervento : _____ |
| Causa di morte (come da certificato Veterinario) _____ |
| Sintomi/ segni rilevati (a cura del Veterinario) _____ |

DESTINO IMMEDIATO DELL'ANIMALE IN DIFFICOLTA'

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Rilasciato sul territorio immediatamente | <input type="checkbox"/> Invio al CRFS |
| <input type="checkbox"/> Soppresso sul sito di intervento | <input type="checkbox"/> Invio ad altri centri (indicare) _____ |
| <input type="checkbox"/> Soppresso presso canile sanitario/ambulatorio della ASL | |





DESTINO DELLA CARCASSA

| | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Rilascio in loco | <input type="checkbox"/> Invio all'IZS |
| <input type="checkbox"/> Smaltimento mediante interrimento (Ord. Sind. N° ____ del ____) | <input type="checkbox"/> Invio ad altri laboratori _____ |
| <input type="checkbox"/> Smaltimento mediante incenerimento (indicare ditta e/o impianto) _____ | |

| | |
|---|---|
| Firma dell'operatore/i dell'Ente presente sul sito d'intervento | Firma del Veterinario/i presente sul sito di intervento o presso il centro recupero |
|---|---|





COMUNICAZIONE INVIO CAMPIONI APPARTENENTI A FAUNA SELVATICA PER ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI

Al Dipartimento di Prevenzione ASL di _____
Servizio Veterinario di Sanità Animale
Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche

Il sottoscritto Dr. _____,

in qualità di _____

Comunica di aver inviato campioni della specie _____

ai fini diagnostici a

[] IZS di Teramo (indicare n°accettazione) _____ ;

[] Altro _____ (indicare rif. n°accettaz.) _____


relativi a :

[] INDAGINI SU ANIMALI VIVI

Form box for live animal investigations containing checkboxes for Malattia di Aujeszky, Malattia Vescicolare, Peste Suina Classica, Brucellosi, and ALTRO.

[] INDAGINI SU CARCASSA (oltre all'esame necroscopico)

Form box for carcass investigations containing checkboxes for Malattia di Aujeszky, Malattia Vescicolare, Peste Suina Classica, Brucellosi, Trichinosi, WND, CWD ed altre TSE, Brucellosi, Influenza Aviare, Tubercolosi, and ALTRO.





LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DI ANIMALI SELVATICI MARINI IN DIFFICOLTA' E LORO CARCASSE

Gli animali selvatici marini possono essere affetti, e di conseguenza vettori, di patologie a carattere zoonosico. Pertanto risulta indispensabile monitorare lo stato sanitario di questi animali.

Per quanto sopra riportato, in termini di sanità pubblica, tali animali vanno considerati non solo come possibile fonte d'infezione, ma anche come preziose sentinelle della situazione sanitaria animale e umana.

I cetacei, inoltre, essendo al vertice della catena alimentare tendono ad accumulare grandi quantità di inquinanti e contaminanti ambientali. Essi possono essere annoverati fra i migliori indicatori biologici dello stato di salute globale del mare e di conseguenza dell'ambiente circostante.

Le presenti linee guida, contenenti le procedure da attuare in caso di ritrovamento di selvatici marini spiaggiati, trova applicazione sull'intero territorio della Regione Abruzzo anche nell'ambito del progetto di ricerca corrente 2010 "*Sviluppo di una rete di sorveglianza diagnostica a tutela della salute e del benessere dei cetacei spiaggiati lungo le coste del territorio nazionale*" finanziato dal Ministero della Salute e della *Rete Nazionale Spiaggiamenti* finanziata dal Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare.

Spiaggiamenti

Si considerano "Spiaggiamento ordinari":

- Spiaggiamenti di specie protette quali mammiferi marini e tartarughe
- Spiaggiamenti di specie ittiche di dimensioni notevoli (ad es. selacei)

Vanno considerati "Spiaggiamenti straordinari":

- Spiaggiamento di un cetaceo di dimensioni > 5m
- Spiaggiamenti di massa/atipici
- Emergenze ambientali

Competenze

Gli enti e le associazioni coinvolti nella gestione dell'intervento e che costituiscono la "Rete regionale spiaggiamenti" sono:

- Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise
- Servizi Veterinari delle AA.SS.LL. competenti per territorio;
- Centro Studi Cetacei ONLUS
- Capitaneria di Porto
- Corpo Forestale dello Stato Ufficio CITES (Mammiferi marini e Tartarughe)
- Comuni



Procedure in caso di spiaggiamento di animali selvatici marini

Se lo spiaggiamento, sia di carcasse che di animali in difficoltà, è rilevato dalle Capitanerie di Porto, da privati cittadini o da altri enti, ne è data immediata notizia al C.S.C. ONLUS, ai Servizi Veterinari e alle istituzioni pubbliche preposte. L'avviso viene quindi trasmesso al gruppo di ricercatori del Centro Studi Cetacei competente territorialmente, che interviene sul luogo dell'evento per organizzare tutte le operazioni necessarie, in accordo con le presenti linee-guida regionali, coinvolgendo le Autorità sanitarie e le Istituzioni pubbliche preposte.

Le Capitanerie di Porto provvederanno a verificare mediante sopralluogo i dati forniti al momento della segnalazione ed informare il Comune nel cui territorio è avvenuto lo spiaggiamento ed il Corpo Forestale dello Stato - CITES.

Il C.S.C. ONLUS provvederà a:

- fornire supporto alla ASL e all'IZS competente per territorio, coadiuvando l'intervento di un ufficiale sanitario che possa disporre l'esecuzione della necropsia per la determinazione delle cause di morte.
- Informare il GPI (Gruppo di Pronto Intervento dell'Università di Padova) nel caso di spiaggiamenti straordinari (cetacei lunghi più di 5 metri, spiaggiamenti di massa e atipici, emergenze ambientali).

Le situazioni in cui la presenza di un medico veterinario ufficiale (ASL) sul sito di intervento è richiesta, sia in presenza di animali in difficoltà che di carcasse, sono:

- spiaggiamenti di specie protette quali mammiferi marini e tartarughe
- spiaggiamenti di specie ittiche di dimensioni notevoli (ad es. selacei)
- spiaggiamenti di massa atipici


Spiaggiamenti ordinari:

In caso di spiaggiamento ordinario saranno comunque presenti sul sito di spiaggiamento:

- Veterinario Ufficiale ASL
- Capitaneria di Porto
- C.S.C. ONLUS

Il Veterinario Ufficiale ASL provvederà a:

- accertare l'eventuale presenza di patologie a carattere zoonosico ed a dare indicazioni necessarie alla tutela del Personale coinvolto, dei cittadini e dell'ambiente;
- autorizzare l'eventuale trasporto presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo (art. 11 del regolamento 142/2011) l'uso e lo smaltimento di campioni destinati alla ricerca e di campioni diagnostici in condizioni che garantiscono il controllo dei rischi per la salute pubblica e animale o, in caso le condizioni di conservazione della carcassa non consentano l'effettuazione di indagini necroscopiche, ad indicare le modalità di smaltimento ai sensi della normativa vigente dopo aver effettuato i campionamenti possibili.
- *Invio ai laboratori convenzionati ai fini necroscopici*



La Capitaneria di Porto provvederà a:

- porre in essere le indicazioni di carattere sanitario fornite dal Servizio Veterinario ASL per la tutela dei cittadini e dell'ambiente;
- presiedere all'ordine pubblico;

Il C.S.C. ONLUS provvederà a:

- Identificare la Specie di appartenenza dell'animale selvatico marino spiaggiato;
- Identificare il sesso e lo stato fisiologico (nel caso di cetacei, la presenza di una carcassa di una femmina in lattazione può far sospettare la presenza di un piccolo non autosufficiente in mare);
- Identificare lo stato di conservazione della carcassa ed assegnare un codice relativo;
- Indicare All'IZS dell'Abruzzo e del Molise gli esami effettuabili ed il successivo destino della carcassa in base al codice attribuito;
- Gestire il personale volontario anche per la corretta esecuzione delle disposizioni di carattere sanitario impartite dal Veterinario Ufficiale A.S.L.

Esami effettuabili in base allo stato di conservazione

| | |
|--|--|
| Codice 2 Carcassa fresca | Istologico, virologico, parassitologico, microbiologico, genetico, ricerca contaminanti e biotossine |
| Codice 3 Moderata decomposizione | Istologico, virologico, parassitologico, genetico, ricerca contaminanti e biotossine |
| Codice 4 Avanzata decomposizione | Istologico (limitato), virologico, genetico |
| Codice 5 Mummificato e resti dello scheletro | Genetico |

In presenza di una carcassa fresca (Cod.2) o in stato di moderata decomposizione (Cod. 3) di dimensioni tali da consentirne il trasporto presso il laboratorio l'IZS dell'Abruzzo e del Molise invierà un idoneo mezzo per il prelievo dell'animale; In caso di carcasse di dimensioni maggiori, sarà predisposta una necropsopia sul luogo di spiaggiamento.

In presenza di carcassa in avanzato stato di decomposizione o mummificato o ridotto a scheletro, sarà il Veterinario Ufficiale ASL ad effettuare il prelievo per indagini virologiche e genetiche (Cod. 4) e genetiche (Cod. 5) con le modalità di campionamento seguenti e ad inviarle all' l'IZS dell'Abruzzo e del Molise.

| INDAGINE DIAGNOSTICA | ORGANO O TESSUTO | MODALITA' DI RACCOLTA | MODALITA' DI CONSERVAZIONE |
|----------------------|---|---|----------------------------|
| Virologia | Polmone Fegato Milza Encefalo Intestino Rene Muscolo Tessuti placentari e fetali | Raccolta asettica di un campione di 2 cm ³ | congelato -20°C |



| | | | |
|----------|---------|---|-----------------|
| Genetica | Muscolo | Raccolta asettica di un campione di 1 cm ³ | congelato -20°C |
|----------|---------|---|-----------------|

In caso di invio al laboratorio o presso ditte specializzate per lo smaltimento, il Servizio Veterinario provvederà ad informare il CFS Ufficio CITES

TRASPORTO E SMALTIMENTO DELLA CARCASSA

Il trasporto e lo smaltimento della carcassa deve essere effettuato, su indicazione delle ASL, da ditte specializzate con mezzi idonei o da istituti di ricerca interessati a prelevare l'animale in parte o in toto.

In caso di istituti di ricerca, il trasporto deve avvenire all'interno di contenitori idonei (sacchi di plastica, vasche plastiche, altro), secondo le istruzioni e relative autorizzazioni della ASL. I campioni prelevati devono essere gestiti in modo tale da minimizzare il rischio di contaminazione. Eventuali scarti derivanti dal trattamento del campione prelevato devono essere smaltiti dallo stesso ente di ricerca che ha effettuato il prelievo.

Lo smaltimento e il trasporto della carcassa rappresentano un problema dal punto di vista gestionale, anche in relazione alla frequente mancanza di mezzi idonei a trasporto di questi animali che possono raggiungere notevoli dimensioni.

Lo smaltimento delle carcasse è regolamentato dal Regolamento (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano e dal suo Regolamento Attuativo (UE) n. 142/2011.

Il comportamento da adottare in caso di carcasse di cetacei è il seguente:

a) Si procede all'invio della carcassa agli Istituti di ricerca per gli esami del caso. In tal caso, dopo gli accertamenti necroscopici, si invia la carcassa ed i resti come materiale in categoria 1.

b) La carcassa non viene inviata per le indagini necroscopiche ma è possibile riconoscere la causa (sospetto di malattia trasmissibile all'uomo o agli animali). Si può quindi procedere sia come sopra per fini di ricerca, sia alla distruzione per incenerimento mediante consegna a ditta per lo smaltimento dei materiali di categoria 1. In questo caso sarà necessario compilare, da parte del Veterinario dell'ASL, un certificato per la categorizzazione dei sottoprodotti di origine animale o prodotti trasformati da essi derivati di Categoria I, da consegnare al trasportatore.

c) La carcassa non viene inviata per le indagini necroscopiche ma è possibile riconoscere la causa senza alcun sospetto di malattia trasmissibile all'uomo o agli animali. In tal caso la carcassa può essere considerata in categoria 2.


Si ricorda infine che sono concesse deroghe per l'uso di questi animali (art.23) ai fini della ricerca scientifica e diagnostica, e per lo smaltimento delle carcasse.

Nei casi, non infrequenti, di reperimento della carcassa in punti della costa di difficile accesso, l'autorità competente può, se necessario, decidere che i sottoprodotti di origine animale materiali di categoria 1 di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii), materiali di categoria 2 e 3 provenienti da una zona isolata possono essere eliminati come rifiuti mediante combustione o sotterramento in loco.

In ogni caso lo smaltimento è a cura del Comune tramite ditte specializzate.



FLUSSO DI INTERVENTO IN CASO DI ESEMPLARI SPIAGGIATI MORTI



Spiaggiamenti straordinari:

a. Animali morti di dimensioni > 5m e spiaggiamenti di massa/atipici

In tale circostanza, flusso d'intervento e procedure operative saranno le stesse considerate in caso di spiaggiamento ordinario, con la differenza che le indagini necroscopiche saranno effettuate sul luogo del rinvenimento della carcassa.

Per singoli animali di dimensioni > 5m, in caso di oggettive difficoltà tecniche, L'IZS dell'Abruzzo e del Molise richiederà l'intervento del Gruppo di Pronto Intervento dell'Università di Padova, istituito nell'ambito del progetto di ricerca corrente 2010 "**Sviluppo di una rete di sorveglianza diagnostica a tutela della salute e del benessere dei cetacei spiaggiati lungo le coste del territorio nazionale**" finanziato dal Ministero della Salute e della **Rete Nazionale Spiaggiamenti** finanziata dal Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, che dispone di adeguati mezzi tecnici.

Tale intervento sarà sempre richiesto in caso di spiaggiamenti di massa/atipici.

b. Animali ancora in vita

In generale, per tutte le specie, sulla base delle proprie valutazioni cliniche, delle conoscenze eco-etologiche sulla specie coinvolta, delle norme sul benessere animale, dei principi del codice deontologico e della vigente normativa di settore, il medico veterinario intervenuto è responsabile dell'indirizzo prognostico del caso e decide della destinazione dell'animale, oltre che, in casi di particolare gravità, della eventuale soppressione dello stesso seguendo il protocollo attualmente in fase di approvazione da parte del Min. Sal. e del MATTM. Tutti i ritrovamenti vengono registrati su BDR-SIVRA.

• Tartarughe

Delle sette specie di tartarughe marine ancora oggi esistenti solo due utilizzano stabilmente il Mediterraneo ed hanno evoluto popolazioni locali, la tartaruga comune, *Caretta caretta* (Linnaeus, 1758) e la tartaruga verde, *Chelonia mydas* (Linnaeus, 1758). Una terza specie, la *Dermochelys coriacea* (Vandelli, 1761) viene sporadicamente avvistata nelle acque di questo bacino che sfrutta, presumibilmente, a scopo alimentare (Groombridge, 1990). Esistono infine rare segnalazioni di esemplari di tartaruga embricata, *Eretmochelys imbricata*, e di tartaruga di kemp, *Lepidochelys kempii*, ma, data la limitatissima casistica e le difficoltà legate ad un'identificazione certa di queste specie, la loro presenza nel Mediterraneo è da ritenersi del tutto accidentale (Groombridge, 1990; Sella, 1982; Tomas *et al.*, 2003 e citazioni ivi contenute).

Il ciclo vitale di *Caretta caretta* è caratterizzato da una prima fase di sviluppo in ambiente oceanico, della durata di alcuni anni, durante i quali le tartarughe sono principalmente epipelagiche, seguita da una seconda fase in ambiente neritico, dove le tartarughe passano ad un'alimentazione di tipo bentonico, che le porterà fino alla

maturazione sessuale (Bolten, 2003). Durante il periodo non-riproduttivo, gli adulti si concentrano in aree definite di alimentazione e di svernamento, e lungo le rotte di migrazione che legano queste aree. Gli adulti e giovani di grandi dimensioni, si concentrano, in questi periodi, nelle acque poco profonde della piattaforma continentale, a profondità minori di 50m (Lutcavage e Lutz, 1997; Epperly *et al.*, 1995), dove si alimentano prevalentemente di invertebrati bentonici come crostacei e molluschi (Bjorndal, 1997).

I rendiconti sugli spiaggiamenti di tartaruga comune in Italia, sebbene parziali, suggeriscono che questa specie sia presente lungo tutta la costa della penisola, anche se con densità variabili a seconda della regione considerata (Centro Studi Cetacei 2000, 2002, 2004; WWF *et al.*, 2006, 2005; Battoli, 2006; Fadda *et al.*, 2006; WWF *et al.*, 2006;).

La frequente ricattura di femmine nidificanti (Argano *et al.*, 1992; Margaritoulis, 1988; Lazar *et al.*, 1988; Lazar *et al.*, 2004) e il ritrovamento di individui adulti (Lazar e Tyrkovic, 1995) indicano il mare Adriatico come un'importante area di alimentazione e svernamento per individui giovani e adulti in fase neritica.

La principale (ma non unica) minaccia di origine antropica in Mediterraneo ed in particolare nel mare Adriatico è legata alla cattura incidentale negli attrezzi da pesca, un fenomeno di ampia portata che, sulla base delle informazioni note, conta annualmente un minimo di 60.000-80.000 catture stimate per il palangrese derivante (Lewison *et al.*, 2004), probabilmente più di 30.000 catture per lo strascico (Casale *et al.* 2004; Casale *et al.*, *in press a*; Laurent *et al.*, 1996; Lazar e Tyrkovic 1995; Oruc 2001), e un rilevante numero di catture con reti fisse, probabilmente di pari ordine di grandezza (Casale *et al.*, 2005). I dati, che emergono dalle citate pubblicazioni, contenenti le stime sulle catture dovute ai principali attrezzi da pesca, sottolineano il ruolo delle flotte dei pescherecci in tale contesto, considerando l'alta percentuale della flotta Italiana attiva su tutto il bacino. Le interazioni dovute alla pesca accidentale sono considerate da anni ormai, anche in Italia, una tra le principali cause di mortalità delle tartarughe marine (Argano, 1978; Di Palma, 1978; Argano e Baldari, 1983; De Metrio *et al.*, 1983; Basso e Cocco, 1986; De Metrio e Megalofonou, 1988; Cocco *et al.*, 1988; Argano *et al.*, 1992; Basso, 1992; Bentivegna *et al.*, 1993 Bentivegna e Paglialonga, 1998). I dati attualmente disponibili per l'Italia indicano un numero minimo di catture all'anno di 8.500 per lo strascico (Casale *et al.*, 2004, 2007) e di 4.000 per il palangrese derivante (Deflorio *et al.*, 2005; WWF, dati non pubblicati). Tuttavia, vista la parziale copertura in termini di aree e di sforzo di pesca a cui queste stime si riferiscono, è probabile che il numero reale di catture possa essere sottostimato. Purtroppo mancano ancora dati inerenti i tassi di mortalità effettiva a seguito di cattura accidentale e la resilienza di questi animali.

In Italia, il numero di esemplari rinvenuti vivi e in difficoltà è mediamente di circa duecento tartarughe l'anno sebbene questo valore sia soggetto ad ampie variazioni interannuali e dipenda fortemente dalla capacità di creare, a livello locale, solide collaborazioni con le tutte categorie coinvolte (Casale *et al.*, 2007; Centro Studi Cetacei, 2000, 2002, 2004).

In caso di intervento su tartarughe marine, le stesse saranno trasportate a cura della Capitaneria di Porto presso il Centro di prima accoglienza gestito dal CSC ONLUS presso l'Ufficio locale marittimo di Montesilvano.



Il suddetto centro è funzionalmente collegato con il Parco Oltremare di Riccione e con la Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli al fine di far fronte ad un eventuale carico eccessivo di animali ospitati o alla risoluzione di problematiche sanitarie specifiche.

In caso di esito favorevole del periodo di stabulazione e terapia, gli animali saranno liberati in mare aperto a condizione che la Temperatura superficiale dell'acqua superi i 18 °C.

Gli animali recuperati lungo le coste abruzzesi e momentaneamente affidate alle prima descritte strutture collegate, saranno riportate presso la struttura di Montesilvano per il rilascio.

In caso di decesso dell'animale, si seguiranno le procedure proposte per le carcasse che prevedono il trasporto presso L'IZS dell'Abruzzo e del Molise di Teramo ed il successivo smaltimento come S.O.A. Cat.1.

• **Cetacei**

A seguito di segnalazione di Cetaceo in vita:

le Capitanerie di Porto (CCPP) provvedono a:

1. verificare mediante sopralluogo i dati forniti al momento della segnalazione,
2. Informare la ASL competente, nel rispetto della normativa vigente, sul reperimento dell'esemplare, richiedendo l'intervento di un ufficiale sanitario e la registrazione dell'evento.
3. Contatta il Centro Studi Cetacei ONLUS ed il Gruppo di Pronto Intervento.
4. Provvede a delimitare la zona per evitare interazione con il pubblico, per preservare l'area.

Nel caso di cetacei ancora in mare per effettuare una prima ricognizione la CCPP e l'ASL e CSC ONLUS possono avvalersi e coinvolgere altri corpi di polizia o protezione civile che abbiano a disposizione dei mezzi come i Vigili del Fuoco (VFFF), la Guardia di Finanza (GdF) o la Protezione Civile (PC).


Durante gli interventi è necessario garantire la sicurezza degli operatori e del pubblico. Il Veterinario Ufficiale ASL responsabile della valutazione clinica del cetaceo spiaggiato, eventualmente coadiuvato dal CSC Onlus, provvede a stendere un rapporto riassuntivo che dettagli tutte le osservazioni e i rilievi raccolti durante la visita clinica, i campionamenti effettuati e i risultati delle indagini.

Sulla base di queste osservazioni il Veterinario Ufficiale ASL esprime un proprio giudizio sul destino del soggetto eventualmente supportato dal parere del CSC ONLUS.

Nelle more che i ministeri competenti accreditino gruppi di esperti, definiti Gruppi di Pronto Intervento Regionali, che siano in grado di dare supporto ed intervenire prontamente quando le condizioni dell'animale spiaggiato richiedano un approccio più specializzato e mirato per accertarsi dello stato di salute, delle possibilità di riabilitazione e reintroduzione e degli eventuali procedimenti diagnostici, terapeutici o dell'eutanasia, si farà riferimento al Gruppo di Pronto Intervento Ministero Salute - Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare ai sensi e con le modalità previste dalle emanande "Linee guida per l'intervento sui cetacei spiaggiati vivi".



FLUSSO DI INTERVENTO IN CASO DI ESEMPLARI VIVI



Coordinamento delle informazioni e gestione dei dati sanitari.

La Regione Abruzzo promuove l'acquisizione di dati sanitari tramite BDR-SIVRA provenienti dalle carcasse di animali spiaggiati e la loro gestione coordinata quale contributo sostanziale alla sorveglianza epidemiologica sul territorio regionale. In particolare:

- richiede un report annuale alle amministrazioni competenti;
- promuove l'utilizzo di schede con rilievi standardizzati sulle carcasse rinvenute e sui contesti di ritrovamento;

Sulla base delle informazioni sanitarie raccolte la Regione Abruzzo convoca periodicamente il Comitato per il controllo della fauna selvatica e la sanità delle popolazioni animali migranti presso l'Assessorato alle Politiche della Salute ai fini dell'implementazione o verifica di eventuali e specifici piani di sorveglianza, anche in accordo con eventuali piani di intervento diagnostici armonizzati a livello nazionale.



PALAZZO I. SILONE



**SERVIZIO GABINETTO DI PRESIDENZA
UFFICIO BURA**

DIREZIONE - REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE
Via Leonardo da Vinci n. 6
67100 L'Aquila

**Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/3264/3206**

**Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it**